Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

A cura della Dott.ssa Sara Di Lucia

Premessa:

Indiscutibilmente la nostra è l'era della tecnologia.

Tutto è in rapida evoluzione, nuovi prodotti elettronici e migliorie tecnologiche sono all'ordine del giorno.

Viene da chiedersi, in una visione d'insieme consapevole e responsabile, guardando al futuro e alle prossime generazioni; che fine si prospetta per i cellulari, computer, fax, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, una volta diventati rifiuti?

Ad oggi, nella migliore delle ipotesi, sembra che questi ultimi finiscano in cantina o in qualche cassetto; pochi pensano ad un loro corretto smaltimento o ad un loro recupero questo perché ignoriamo gli effetti che tali apparecchiature possono causare all'ambiente una volta giunte al loro fine vita.

Nella peggiore delle ipotesi, per mancanza di informazioni, per ignoranza sulla normativa, per pigrizia etc., si stima che ogni anno vengono gettati nell'immondizia all'incirca 130 milioni di cellulari[1]. Questo rifiuto contiene piombo e litio. Secondo alcune stime ci sono altri 2 miliardi di prodotti elettronici che ancora aspettano la loro sorte, appunto perché dimenticati in cantina o lasciati nel famoso cassetto dei prodotti obsoleti.

Porto ad esempio il mio caso, i telefoni cellulari che possiedo sono 5, dal 1998 ad oggi, lettori cd 2, dal 2000 ad oggi, lettore mp3 4, dal 2004 ad oggi. Considerando le apparecchiature di tutta la famiglia, siamo in 4, possediamo 15 cellulari (tutti rotti tranne 2 obsoleti), 5 computer, 6 lettori cd ed mp3, 2 televisioni e 1 videoregistratore; tutti questi sono R.A.E.E.

Negli ultimi anni, visto il proliferare delle apparecchiature tecnologiche, molti Paesi hanno predisposto delle norme che regolano tutto il ciclo di vita di questi prodotti, ad esempio "la maggior parte degli Stati Uniti ha delle leggi che esigono che i computer, i cellulari, i televisori ed altri dispositivi elettronici vengano trattati come rifiuti pericolosi, e quindi smaltiti come tali. In Europa è addirittura vietata la vendita di alcune apparecchiature elettroniche"[2].

---

[1] E. Roger, T. M. Kostigen, *Green Book. Guida giornaliera per salvare il pianeta, un passo alla volta,* Torino, 2008, p.33.

[2] E. Roger, T. M. Kostigen, *Green Book. cit*, p.34.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Molti produttori di apparecchiature subendo la pressione degli alti costi di smaltimento, hanno pensato di creare delle macchine completamente ecocompatibili, Nokia e Samsung ad esempio hanno creato un cellulare riutilizzando lattine di alluminio, bottiglie e pneumatici usati[3], dando un forte segnale di voglia di cambiamento; molte organizzazioni no profit come Greenpeace stanno facendo pressioni a produttori di apparecchiature elettroniche come Sony, Microsoft e Nintendo per far si che vengano create console più verdi; vi sono libri, ma soprattutto su internet si trovano consigli su come riciclare il più possibile i nostri vecchi prodotti elettronici, ad esempio i cellulari obsoleti ma ancora funzionanti possono essere donati oppure possono essere venduti come prodotti di seconda mano. Si pensi che oggi, meno dell'1% dei cellulari viene riciclato[4].

In ambito internazionale, comunitario e a livello nazionale sono stati compiuti grandi passi per la tutela dell'ambiente, grazie alle varie Convenzioni, Trattati, Accordi e principi internazionali come il principio di precauzione, il divieto di inquinamento transfrontaliero, il principio dello sviluppo sostenibile, il principio "chi inquina paga"; ciò ha portato la consapevolezza che l'ambiente necessita di molta attenzione, soprattutto per l'importanza che riveste per il benessere delle future generazioni.

Nel 2006 in Italia è stato varato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152[5] denominato Codice dell'Ambiente che riordina la normativa in sei settori chiave: procedure ambientali, acqua, rifiuti e bonifiche, inquinamento atmosferico, difesa del suolo, danno ambientale.

Nella parte quarta del Codice Ambientale riguardante i rifiuti, si colloca la normativa per la gestione di particolari categorie di rifiuti, nella quale rientrano i rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La disciplina specifica è data dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151[6] riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in inglese *waste electrical and electronic equipment)*, chiamati con l'acronimo R.A.E.E., derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche denominate A.E.E. Tale Decreto delinea un sistema di gestione basato sul reimpiego, riciclaggio e recupero al fine di ridurre il volume dei R.A.E.E. in circolazione.

DISCIPLINA GIURIDICA DEI R.A.E.E.

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Decreto R.A.E.E.) disciplina la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; ha mantenuto la sua operatività grazie agli artt. 177 e 227 del D.Lgs. n. 152/2006 che escludono dall'ambito di intervento del Testo Unico il settore dei R.A.E.E.[7].

---

[3] http://www.visionpost.it/telco/telefonini-eco-sostenibili-targati-nokia.htm visitato il 20 novembre 2009. http://www.visionpost.it/hardsoft/un-cellulare-al-mais-per-samsung.htm visitato il 20 dicembre 2009.

[4] E. Roger, T. M. Kostigen, *Green Book. cit*, p. 34.

[5] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96.

[6] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005 - Supplemento Ordinario n. 135.

[7] Nonostante la disciplina speciale nazionale e comunitaria, chi si occupa dei R.A.E.E. soggiace a quanto stabilito dal Titolo IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in particolare, ha l'obbligo della tenuta dei registri di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il D.Lgs. n. 151/2005 recepisce la Direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003[8] e la Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003[9].

Tali Direttive[10] nascono dalla constatazione della forte espansione del mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche[11] (da ora A.E.E.) che da un lato ha portato ad una rilevante crescita del loro consumo, dall'altro ha determinato una maggiore velocità di obsolescenza tecnologica dei prodotti, portando ad un rapido processo di sostituzione da parte dei consumatori che ha incrementato in maniera evidente la quantità di rifiuti in circolazione[12].

Le politiche ambientali europee hanno intrapreso la strada dello sviluppo sostenibile, per questa ragione sono diventati importanti *steps* di questo obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti nonché la riduzione dell'uso di determinate sostanze pericolose[13].

Queste Direttive[14] attraverso i principi della politica ambientale comunitaria[15], il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, quello della correzione del danno ambientale, in via

---

carico e scarico e del formulario di trasporto, nonché alla dichiarazione annuale del MUD e, in alcuni casi, all'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

[8] Dir. 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva Rhos acronimo di *Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment*). Questa Direttiva fa suo il principio di prevenzione adottando il criterio della "*black list*" per alcune sostanze : piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB e PBDE; che non potranno più essere immesse nel mercato a partire dal 1 luglio 2006.

[9] Dir. 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva R.A.E.E.). Tale Direttiva è stata modificata dalle Direttive: 2003/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 e 2008/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, che però lasciano invariati i contenuti fondamentali della Direttiva R.A.E.E..

[10] Si veda il Documento *Frequently Asked Question* predisposto dalla Commissione Europea per i profili delle Direttive R.A.E.E. e Rohs http://www.apiraee.it/files/approfondimenti/GuidaEuropea.pdf visitato il 10/02/09.

[11] "*Nel 2004, 183 milioni di computer e 674 milioni di telefoni cellulari sono stati venduti nel mondo, rispettivamente 11,6% e 30% in più che nel 2003. Nel 2010 si calcola che saranno 716 milioni i nuovi computer immessi sul mercato globale, 178 milioni dei quali in Cina, 80 milioni in India. Nei paesi industrializzati, la vita media di un computer è calata da 6 anni nel 1997 a 2 nel 2005, mentre i telefoni cellulari hanno un ciclo di vita inferiore ai 2 anni*" fonte: http://www.greenpeace.org/italy/campagne/inquinamento/hi-tech visitato il 10/02/09. Per una stima sulla crescita delle apparecchiature nel mercato europeo, si veda pag 286 al link http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_okopol.pdf visitato il 10/02/09. Si veda SISSA, G., *Il computer sostenibile. Riduzione dei rifiuti elettronici riuso dei pc e open source*, Milano, 2008.

[12] Si veda il rapporto stilato dall'Università delle Nazioni Unite: *Recycling - from E-Waste to Resources* pp. 40 ss. al link: http://www.unep.org/PDF/PressReleases/E-Waste_publication_screen_FINALVERSION-sml.pdf visitato il 4 gennaio 2010.

[13] Si veda la comunicazione della Commissione Europea: *Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti* al link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2003/com2003_0301it01.pdf visitato il 12 febbraio 2009.

[14] Il legislatore comunitario usa sempre più spesso le Direttive per l'implementazione delle politiche ambientali poiché attraverso tale strumento si armonizzano le legislazioni dei diversi Stati tenendo conto delle diversità nazionali, infatti le Direttive sono provvedimenti a carattere generale che lasciano libertà di scelta sui mezzi con

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

prioritaria alla fonte e il principio «chi inquina paga» impongono a tutti gli Stati membri una nuova linea di gestione del flusso di tali rifiuti basata sul reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero degli stessi al fine di ridurre il volume dei R.A.E.E..

In ossequio al principio "chi inquina paga", il principio della responsabilità del produttore[16] accolla ai produttori di A.E.E. i costi di gestione dei rifiuti derivanti dai loro beni.

Ciò avviene in vari modi; scegliendo di addossare a chi produce A.E.E. la responsabilità dei propri prodotti immessi sul mercato, si induce ad agire sulla fase di progettazione delle apparecchiature poiché creando apparecchiature concepite per essere riparate, adeguate o reimpiegate si eviterà in radice la formazione di nuovi rifiuti visto il ciclo di vita più duraturo delle stesse; imponendo poi la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose viene garantita una maggior salvaguardia ambientale poiché vi saranno meno sostanze nocive in circolazione e quindi meno possibilità di inquinamenti, in alternativa si cercheranno soluzioni che aumenteranno la convenienza economica del trattamento, recupero e riciclaggio dei R.A.E.E. riducendo al minimo lo smaltimento[17].

Condizione preliminare per giungere a questo risultato è la raccolta separata di tali rifiuti, da attuarsi con la creazione di appositi spazi presso cui i cittadini potranno restituire i R.A.E.E., così da essere prontamente inviati ai centri di trattamento, recupero o smaltimento[18].

Il principio di responsabilità del produttore coinvolge quindi tutte le fasi di vita del prodotto, dalla progettazione alla raccolta dal trattamento allo smaltimento corretto del rifiuto.

Il Decreto R.A.E.E. ha come finalità quelle di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero, migliorare l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette

---

cui raggiungere gli obiettivi dati, necessitando di provvedimenti nazionali che stabiliscano le norme di dettaglio attraverso cui verrà garantita l'applicazione della Direttiva.

[15] La base giuridica della Dir. 2002/96/CE è l'art. 175, paragrafo 1 del Trattato UE; ciò comporta un applicazione implicita dei principi fondamentali da questo menzionati: principio di precauzione, di prevenzione, intervento correttivo dei danni ambientali alla fonte, il principio "chi inquina paga" e la connessa responsabilità condivisa, che così vanno a coinvolgere tutta la filiera "produzione, distribuzione, consumo, e successiva gestione del rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche".

[16] Commissione Europea Comunicazione del 27 maggio 2003 *Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti*: "*imponendo ai produttori di sostenere il costo del riciclo dei prodotti al termine del ciclo di vita, si fa leva sul loro ruolo specifico nella catena produttori, consumatori, gestori dei rifiuti per finanziare il riciclo e incorporarne i costi di gestione nel prezzo del prodotto. In questo modo si mira anche ad incentivare i produttori a ridurre il costo del riutilizzo e del riciclo dei loro prodotti, ad esempio scegliendo soluzioni progettuali o materiali pensati per il riciclo".* Si veda la relazione finale (in lingua inglese) sull'attuazione in Europa del principio della responsabilità del produttore al link: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_okopol.pdf visitato il 12 febbraio 2009.

[17] Per sapere quante e quali sono le sostanze contenute in un computer si veda l'articolo di VACCARI, A., *Rifiuti elettronici, il loro futuro è il riciclaggio* in www.ambientediritto.it, 2005 visitato il 10 febbraio 2009.

[18] Per il principio di responsabilità i produttori dovrebbero finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei R.A.E.E.. Ciò può essere adempiuto dal produttore fornendo delle garanzie finanziarie sui prodotti immessi sul mercato e attraverso regimi di finanziamento collettivi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

apparecchiature[19] e, infine, ridurre l'uso di sostanze pericolose. Il Decreto si compone di venti articoli e cinque allegati, l'impianto normativo, delineato in termini generali, diventerà operativo quando saranno emanati tutti i Decreti attuativi[20].

Le tipologie di apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del Decreto, sono riportate nell'allegato 1 A[21]; a titolo esemplificativo e non esaustivo un secondo allegato, l'allegato 1 B, individua degli esempi di prodotti rientranti nelle categorie del precedente allegato; non si può escludere la possibilità che un apparecchio non menzionato negli elenchi, possa comunque rientrare nell'ambito di applicazione della Dir. 2002/96/CE[22].

---

[19] Per il principio della responsabilità condivisa la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

[20] L'art. 227 al comma 1 lett. "a" del Testo Unico Ambientale conferma la inscindibilità delle disposizioni del Decreto R.A.E.E., poiché stabilisce che nelle more dell'entrata in vigore delle singole disposizioni del D.Lgs. n. 151/2005 *"...continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 44 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*.

[21] Nell'allegato troviamo 10 categorie di apparecchiature: i Grandi elettrodomestici (es.: frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, forni a microonde); i Piccoli elettrodomestici (es.: aspirapolvere, frullatori, ferro da stiro, asciugacapelli), le Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es.: stampanti, computer, fax, cellulari); le Apparecchiature di consumo (es.: radio, televisioni, videoregistratori, videocamere); le Apparecchiature di illuminazione (es.: tubi fluorescenti, sorgenti luminose), le apparecchiature di illuminazione non si classificano in "storiche" o "nuove", né per uso domestico o professionale come succede per il resto dei R.A.E.E. ma in Sorgenti luminose (tubi fluorescenti, lineari e non; lampade fluorescenti compatte non integrate; lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia; lampade a scarica ad alta intensità, ad alta o bassa pressione, escluse lampade ad incandescenza e ad alogeni); e in Apparecchi di illuminazione (ossia lampadari, plafoniere, ecc.), per queste apparecchiature il Decreto prevede l'obbligo per i produttori di aderire a un Sistema Collettivo per la gestione dei R.A.E.E., come il Consorzio Ecolamp, il Consorzio per il Recupero e lo Smaltimento di Apparecchiature di Illuminazione. Troviamo poi continuando nell'elenco gli Strumenti elettrici ed elettronici (es.: trapani, seghe etc. ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) la Commissione Europea nel Documento "Domande Frequenti sulle Direttive R.A.E.E. e RoHS", ha definito gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni affermando che questi ultimi sono "*macchine o sistemi, consistenti di una combinazione di apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti, ciascuno dei quali è progettato per essere usato esclusivamente nell'industria, permanentemente fissati e installati da professionisti in dato luogo, in un macchinario industriale o in un edificio industriale, per svolgere una determinata funzione, non intesi per essere immessi sul mercato come singola unità funzionale o commerciale*". Continuando nell'elenco troviamo i Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero (es.: videogiochi, trenini elettrici), i Dispositivi medici (es.: apparecchi di radioterapia, cardiologia, dialisi), lasciando però fuori dal campo di applicazione le apparecchiature impiantate e infettate e le apparecchiature mediche progettate per essere impiantate nel corpo umano che sono da considerarsi infettate perché venute in contatto con una sostanza potenzialmente infetta come ad esempio fluidi organici (sangue, urina, ecc.), campioni di tessuto o altri contaminanti biologici, prima di giungere al termine della propria vita; ancora gli Strumenti di monitoraggio e di controllo (es.: rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati), nonché i Distributori automatici.

[22] Per sapere se un'apparecchiatura, che non è esplicitamente citata nell'Allegato 1 B, rientra nel campo di applicazione del Decreto, occorre interpellare l'organo legislatore, che allo stato attuale deve a sua volta interpellare l'Unione Europea. Bisogna dire che anche la questione dell'art. 44 del Decreto Ronchi è da analizzare poiché tale articolo si riferisce ai beni durevoli, di cui non esiste definizione ma solo un elenco esemplificativo,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Sono escluse dal campo di applicazione del Decreto le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi nazionali come armi, munizioni e materiale bellico destinato a fini specificatamente militari[23].

Per trattare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dobbiamo preliminarmente sapere cosa il D.Lgs. n. 151/2005 qualifica come A.E.E.: "le apparecchiature che dipendono[24] per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici, comprese le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A, e che sono progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata, e a 1500 volt per la corrente continua".

La definizione dei R.A.E.E. la troviamo all'art. 3, lett. "b" secondo il quale "i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche considerate rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. "a", del D.Lgs. n. 22/97[25] inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto[26] nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene[27]".

---

non essendo tale articolo abrogato, si viene a creare una sovrapposizione tra questo elenco e i due allegati del Decreto R.A.E.E., ciò significa che se un bene durevole non trovasse posto nei due allegati, potrebbe ancora trovare applicazione l'art. 44 del Decreto Ronchi.

[23] D.Lgs. n. 151/2005 art. 2 comma 3. Resta da capire come mai il legislatore europeo e di riflesso il legislatore italiano, hanno implicitamente escluso dal campo di applicazione della normativa molte apparecchiature che pur non utilizzando la corrente elettrica, sono pericolose per l'ambiente, vedi i componenti elettrici che non venendo considerati come prodotti finiti non rientrano nel campo di applicazione della normativa; un altro caso: i led, se presi singolarmente non soggiacciono alle regole mentre se montati su un apparecchiatura sono considerati dalla normativa; ancora resta insoluta la questione dell'esclusione dal campo di applicazione della normativa delle A.E.E. che funzionano con tensione superiore ai 1000 volt.

[24] Commissione Europea *Documento di Domande Frequenti*: "dipendente" significa che "*L'energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia primaria. Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria. Se l'energia è usata solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della Direttiva 2002/96/CE*". Questo vuol dire che l'energia elettrica, deve essere l'energia utilizzata per svolgere la funzione primaria del prodotto, se viene utilizzata per funzioni secondarie o per funzioni di monitoraggio e controllo, l'apparecchiatura non può essere considerata "elettrica o elettronica". Esempi di apparecchiature che non sono considerate A.E.E.: dispositive di accensione piezo-elettrici; dispositive di accensione per motori a combustione; giocattoli/bambole/orsacchiotti con la batteria (se mantengono la loro funzione anche senza la batteria); tagliaerba a benzina; gruppi elettrogeni; compressori; utensili pneumatici con motore a scoppio. http://www.apiraee.it/files/approfondimenti/GuidaEuropea.pdf visitato il 21 febbraio 2009.

[25] Tale definizione sopravvive all'abrogazione del Decreto Ronchi operata dal Testo Unico Ambientale.

[26] Non si applica invece a singoli componenti, consumabili o parti di ricambio, a meno che essi non facciano parte integrante dell'apparecchiatura al momento in cui questa viene dismessa (es.: le cartucce di stampa e le batterie se lasciate nell'apparecchiatura sono considerate come R.A.E.E. altrimenti sono considerate parte di ricambio e quindi non ricadono nell'applicazione del Decreto).

[27] Il D.Lgs. n. 151/2005 si differenzia dalla nozione di R.A.E.E. data dalla Dir. 2002/96/CE per il concetto dell'assunzione della "decisione di disfarsi" dell'apparecchio, in luogo della decisione di eliminarlo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

A differenza della Direttiva R.A.E.E., il legislatore italiano ha aggiunto una definizione, quella di "apparecchiatura usata" menzionata all'articolo 3 lett. "c" del Decreto, queste sono "le apparecchiature che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest ultimo possa valutare prima di disfarsene, il possibile reimpiego[28]".

Questa definizione presenta delle iniquità poiché le A.E.E. usate, nonostante il detentore se ne disfi, non vengono considerate rifiuti, in base alla formulazione diventano tali dopo essere state valutate non suscettibili di reimpiego.

Si evince che tale enunciato è stato assunto per evitare che il punto vendita debba configurarsi come un impianto di recupero di rifiuti prodotti da terzi, attività che necessita di specifiche autorizzazioni che la maggior parte dei centro di vendita non potrebbe mai ottenere[29]. Riguardo a ciò è stata avviata una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea, che ha portato all'abrogazione di tale definizione[30].

Il Decreto all'art 3 lett. "o" individua poi la categorie dei "R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici[31]", questi sono "i R.A.E.E. originati da tali nuclei nonché i R.A.E.E. di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici"[32]; all'art. 3 comma 1 lett. "p", Il D.Lgs. n. 151/2005 definisce poi i R.A.E.E. professionali[33] come i "R.A.E.E. prodotti dalle attività amministrative ed economiche,

---

[28] D.Lgs. n. 151/05 art. 3 comma 1 lett. "e": *Operazione per la quale i R.A.E.E. o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti.* Lasciando ad altri tali apparecchiature potrebbero nascere dei problemi relativi alla protezione dei dati personali, si pensi ad un cellulare che potrebbe avere dei numeri di telefono, memorizzati sulla memoria fissa dell'apparecchiatura, per tale questione si veda il Provvedimento a carattere generale dato dal Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008 all'indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1571514 vistato il 25 febbraio 2009.

[29] Il distributore nel momento in cui decide che l'apparecchiatura ritirata non è suscettibile di reimpiego diventa produttore di rifiuti e dovrebbe sottostare alle regole poste per quest'ultimo.

[30] L'abrogazione di tale articolo è stata operata dal Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 con cui il Governo ha posto fine alla procedura di infrazione avviata il 12 ottobre 2006 per inosservanza delle disposizioni delle norme comunitarie in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per la Commissione Ue le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate sono, seppur non oggetto di specifica definizione, da considerarsi (in base alla direttiva 2002/96/CE) dei veri e propri rifiuti, e come tali devono essere gestiti sia dai distributori che dai centri di raccolta, salva la possibilità di avviarli poi ad un processo di riutilizzo. Per i profili pratici di questa vicenda: http://www.apiraee.it/files/news/RaeeRifiutiDaSubito.pdf e http://www.federdistribuzione.it/libro_bianco/Documento_RAEE.pdf visitati il 24 marzo 2009.

[31] Qualificati come rifiuti urbani dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 184 comma 2 lett. "a".

[32] La qualificazione giuridica dei R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici crea dei problemi, poiché chiama in causa la questione dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e della corretta identificazione dei codici CER (allegato D del D.Lgs. n. 152/2006). Infatti basta pensare ad un computer, in base alle sostanze contenute nello stesso potrà essere classificato come pericoloso o non. Si legga di PIPERE, P., *R.a.e.e. Produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche*, Venezia, 2007, pag. 45 e MURATORI, A., *L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani... riveduta e corretta dal nuovo «correttivo»* sul sito http://www.lexambiente.org/acrobat/338_343.pdf visitato il 20 gennaio 2010.

[33] Anche se tale categoria non è presente nella Direttiva.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

diversi da quelli di cui alla lett. "o"" basando questo ordine di diversità sulla "natura e quantità" degli stessi[34].

I R.A.E.E. possono essere sia storici[35] che nuovi, in base all'immissione sul mercato delle apparecchiature, benché il legislatore abbia previsto due gestioni diverse per i R.A.E.E. nuovi e quelli storici, in realtà, l'avvio di tale gestione differenziata è stato prorogato a data da definirsi attualmente, quindi tutti i R.A.E.E. sono da considerare storici.

I soggetti che sono maggiormente coinvolti dalla normativa sono i distributori ed i produttori, per questo il D.Lgs. n. 151/2005 ne detta le definizioni.

Per il Decreto R.A.E.E. produttore è chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, fabbrica e vende A.E.E. recanti il suo marchio; chi rivende[36] con il proprio marchio A.E.E. prodotte da altri fornitori; chi importa o immette[37] per primo nel territorio nazionale A.E.E. nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza[38].

Ai fini del Decreto, il distributore è definito come il soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 580/93 che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica o elettronica a un utilizzatore[39].

---

[34] E' difficile compiere una distinzione tra R.A.E.E. professionali e domestici, perché il criterio distintivo basato sulla natura e quantità delle apparecchiature che vi hanno dato origine, non è un criterio di facile interpretazione. Chiarimenti sul sito: http://www.raecycle.it/italian/approfondimenti.php?iDomanda=6 visitato il 15 maggio 2009.

[35] D.Lgs. n. 151/2005 art. 3 lett. "q": sono i R.A.E.E. derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005. Tale data è stata più volte prorogata, ad oggi sono considerati storici i R.A.E.E. immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2010.

[36] Il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma dell'art. 3 lett. "m" num. 1. Il Decreto Legge 30 dicembre n. 208 del 2008 ha sostituito l'art. 3 comma 1 lett. "m" num. 4 con il seguente : *"per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)".*

[37] La "Guida Blu della Commissione Europea" afferma: "*Un prodotto è "immesso sul mercato" comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario."* Fonte: ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/.../blue-guide/ traduzione in italiano su http://www.emq-din.it/Approccio/guidablu.htm visitato il 30 febbraio 2009.

[38] E' produttore quindi anche chi importa A.E.E. da un qualsiasi paese europeo o extraeuropeo e lo vende in Italia e chi importa A.E.E. già distribuite in Italia da altri e le vende sul mercato italiano.

[39] D.Lgs. 151/2005 art. 3 lett. "n". I distributori qualora rivendano con proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori, si configurano come produttori e sono sottoposti a tutti gli obblighi previsti per questa categoria di soggetti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il Decreto R.A.E.E. attraverso il principio di responsabilità del produttore e riprendendo le finalità delle Direttive, demanda alle Autorità Nazionali l'adozione di misure[40] finanziarie dirette ad incentivare i produttori nella scelta di metodi progettuali e di fabbricazione di A.E.E. che agevolino lo smontaggio, il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei R.A.E.E.; in base al principio di precauzione vieta l'immissione sul mercato di apparecchiature contenenti determinate sostanze pericolose[41] tra cui piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e ritardanti di fiamma.

Avendo l'obiettivo di giungere a livelli di raccolta separata[42] e di recupero[43] in linea con gli standard europei viene previsto che i Comuni assicurino la funzionalità, l'adeguatezza e l'accessibilità dei sistemi di raccolta differenziata[44], condizione preliminare perché si possa iniziare a gestire correttamente tali rifiuti, dovendo permettere ai cittadini[45] ed ai distributori che vogliono disfarsi dei R.A.E.E., il conferimento gratuito degli stessi presso i centri di raccolta[46].

A questo riguardo già si notano delle difficoltà in ordine alla corretta attuazione della normativa.

Per capire la questione bisogna fare un *excursus* sul tema.

---

[40] Si veda il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201 attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

[41] Il Decreto fa decorrere il divieto dal 1 luglio 2006. Le disposizioni non si applicano alle apparecchiature rientranti nelle categorie 8 e 9 dell'allegato 1 A, ai pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006 ed al reimpiego delle apparecchiature immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006.

[42] Dir. 2002/96/CE artt. 5 e 7. D.Lgs. n. 151/2005 artt. 6 e 9. Il Decreto inizialmente aveva previsto entro il 31 dicembre 2008 il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici pari a 4 kg in media per abitante all'anno. Sul sito del Centro di Coordinamento sono resi noti i risultati finora raggiunti: http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?_JP2INDEX=10&id=402882a1274620d8012747764f2a0308 visitato il 30 febbraio 2009.

[43] D.Lgs. n. 151/2005 art. 9. I Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono garantire il raggiungimento di determinate percentuali di recupero di materiali ricavabili dai R.A.E.E..

[44] Il Decreto definisce la "raccolta separata" all'art. 3 lett. "u" come *"operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei R.A.E.E. presso i centri di raccolta*". Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce all'art. 183 lett. "f" la "raccolta differenziata" *"è la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero"*. La percentuale minima di raccolta differenziata per ogni Comune è fissato dal D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 205 prevedendo il 35% di differenziata sul totale dei rifiuti raccolti, entro il 2006 e del 65% entro il 2010.

[45] Questi devono essere informati sulle misure adottate dalla pubblica amministrazione così da contribuire alla raccolta differenziata e agevolare il processo di reimpiego, recupero e riciclaggio dei R.A.E.E.. Anche i produttori hanno degli obblighi informativi che vengono espletati attraverso il foglio delle istruzioni presente in ogni apparecchiatura.

[46] Definiti in tale Decreto all'art. 3 comma 1 lett. "t" come "centri di raccolta di R.A.E.E." cioè "*spazi, locali e strutture per la raccolta separata e il deposito temporaneo di R.A.E.E. predisposti dalla pubblica amministrazione o su base volontaria da privati*".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 con il suo art. 2 comma 20 aggiunge all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 la lettera "cc" relativa alla definizione dei "centri di raccolta"[47].

Prima di tale disciplina esistevano le "ecopiazzole"[48] il cui regime giuridico aveva portato alla formazione di due fronti dottrinali[49].

Quello più autorevole sosteneva la tesi che per detti centri fosse necessaria l'autorizzazione per la loro realizzazione e gestione[50], l'altro fronte[51] invece propugnava un idea opposta secondo la quale i Comuni potevano gestire in regime di privativa le ecopiazzole disciplinandole con proprio regolamento.

Tornando al Decreto R.A.E.E. si capisce come anche i centri deputati a luogo di deposito di tali rifiuti siano stati coinvolti da queste vicende.

---

[47] Il D.Lgs. n. 152/2006 art. 183 comma 1 lett. "cc" considera "centri di raccolta" quelle: *aree presidiate ed allestite, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.*

[48] Chiamate anche "isole ecologiche" erano aree attrezzate presso cui gli utenti potevano conferire in modo differenziato alcuni rifiuti urbani, queste erano finalizzate alla raccolta di frazioni omogenee di rifiuti per il loro successivo invio ad operazioni di riciclaggio o smaltimento. Per capire l'impasse di tale argomento si legga il contributo di CARRUBBA, C. e QUADRACCIA, E., *Ecopiazzole, Isole ecologiche, Ecocentri* sul sito http://www.lexambiente.it/rifiuti/179/1174-Rifiuti.%20Isole%20ecologiche.html#_ftn5 visitato il 2 aprile 2010.

[49] Questo nonostante i numerosi interventi del Ministero dell'Ambiente e della Corte di Cassazione a favore della qualificazione delle ecopiazzole come "centri di stoccaggio". Si leggano le note del Ministero dell'Ambiente del 3 novembre 1998 e del 5 agosto 1999 che affermano la necessità di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio delle ecopiazzole, sul sito http://www.reteambiente.it/normativa/1790/ecopiazzole-libere-o-autorizzate visitato il 13/04/10. A favore di questa interpretazione: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 26379 del 18 luglio 2005, PM/Zunino. La difesa aveva sostenuto che ecopiazzole altro non sarebbero che un centro di raccolta dei rifiuti urbani che i Comuni possono gestire in regime di privativa in assenza di autorizzazione regionale ma per la Corte "*Soltanto un'ecopiazzola comunale destinata esclusivamente al conferimento di rifiuti urbani da parte dei cittadini può essere istituita anche senza alcuna autorizzazione specifica, altrimenti, qualora costituisca un sito ove lo stesso servizio pubblico conferisca i rifiuti in vista del loro smaltimento definitivo o recupero, compiendo attività di cernita e separazione in attesa della periodica attività di smaltimento, si qualificherà come centro di stoccaggio che, in quanto tale, dovrà essere esplicitamente autorizzato*." Per una disamina delle sentenze intervenute nel tempo si legga PAONE, V., *Le ecopiazzole all'esame della* Cassazione in www.lexambiente.it/rifiuti/179/1907-rifiuti.%20Ecopiazzole%20o%20isole%20ecologiche.html visitato il 24 marzo 2010. L'orientamento della Corte porta a dei risvolti pratici, si legga l'operazione condotta dai Carabinieri del NOE di Genova sul sito: http://www.carabinieri.it/Internet/Arma/Oggi/AttivitaOperativa/Operazioni/2007/Giugno/default.htm?page=5I visitato il 24 marzo 2010.

[50] Decreto Ronchi art. 27 e 28. Autorizzazione da Regione o Provincia. Si legga a favore di tale tesi SANTOLOCI, M., "*Ecopiazzole" - La Cassazione: E' attività di stoccaggio soggetta ad autorizzazione Regionale – La Provincia non può derogare alla norma nazionale e riservare la gestione ai Sindaci* in http://www.dirittoambiente.net/vis3.php?id=132&pagina=rifiuti_articoli visitato il 2 marzo 2010.

[51] Si veda PAONE, V., *Per le piazzole ecologiche occorre l'autorizzazione?* in http://www.lexambiente.it/rifiuti/179/2192-Rifiuti.%20Ecopiazzole%20o%20isole%20ecologiche.html#_ftn1 visitato il 2 marzo 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In questo clima, rimasto tale anche con l'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale[52], si inserisce il D.Lgs. n. 4/2008 che definendo i centri di raccolta demanda il loro regime giuridico ad un apposito Decreto Ministeriale emanato l'8 aprile del 2008[53].

Tale Decreto Ministeriale disciplina i centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti[54] in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche[55] e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, qualificando tali centri come aree allestite unicamente per l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti per frazioni omogenee che precede la fase del trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Significa che quanto ribadito finora dalla Corte di Cassazione, viene stravolto, poiché si configura come attività di "raccolta" e non di "stoccaggio" ciò che viene effettuato in tali centri[56].

I distributori, sono chiamati a ritirare[57] gratuitamente le apparecchiature di cui i detentori vogliono disfarsi, in occasione di un acquisto equivalente[58], provvedendo poi al trasporto dei R.A.E.E. non reimpiegabili presso i centri di raccolta[59].

---

[52] Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7285 dell'11 gennaio 2007 e Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 10259 del 9 marzo 2007 che ribadiscono la natura di centri di stoccaggio delle piazzole ecologiche. Si leggano le considerazioni di CARRUBBA, C. e QUADRACCIA, E., *I siti di pre-raccolta dei rifiuti: ecopiazzole, isole ecologiche, ecocentri. Nuovi spunti di riflessione per una sintesi tra diritto penale e prassi attuative* in http://www.lexambiente.com/rifiuti/179/2687-Rifiuti.%20Ecopiazzole%20o%20isole%20ecologiche.html visitato il 24 marzo 2010.

[53] Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato". Tale decreto consta di un regime transitorio per il proprio regolare avvio permettendo così ai Comuni di adeguarsi alle prescrizioni tecniche gestionali date nell'allegato 1. Viste le difficoltà, il periodo è stato prorogato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 che pure ha modificato Il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008. Si legga la richiesta di Anci in ordine ad un ulteriore proroga sul sito http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=22862 visitato il 15 aprile 2010.

[54] Il conferimento è un operazione che si pone prima della raccolta, quindi i centri di raccolta in pratica sono strutture per il conferimento differenziato dei rifiuti. A riprova del fatto che si pongono fuori dall'ambito della gestione dei rifiuti, che inizia con la raccolta; c'è la previsione del regime autorizzatorio riconosciuta in capo ai Comuni, invece che alle Regioni, come altrimenti richiesto dall'art. 196 lett. "d" del D.Lgs. n. 152/2006.

[55] Il legislatore si riferisce ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Decreto Ministeriale non prevede invece la possibilità di conferire rifiuti speciali non assimilati, anche se analoghi a quelli ammessi, da parte di utenze produttive e artigianali, se fosse concesso infatti vi sarebbe sicuramente l'obbligo di autorizzazione art. 208 D.Lgs. n. 152/2006.

[56] Al posto dell'obbligo di autorizzazione regionale o provinciale viene previsto che i gestori dei centri siano soggetti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali. Si legga a questo proposito FICCO, P., *Ecopiazzole, Raee e semplificazione adempimenti: ma di cosa stiamo parlando?* In www.reteambiente.it.

[57] Il secondo comma dell'art. 6 del Decreto R.A.E.E. tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi elementi essenziali o contiene rifiuti diversi dai R.A.E.E..

[58] Per prodotto equivalente si intende una apparecchiatura adibita alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita e il cui peso non sia superiore al doppio di quella appena acquistata.

[59] Con il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 viene aggiunto al D.Lgs. n. 151/2005 l'art. 6 bis con cui viene sospeso l'obbligo di ritiro del prodotto dismesso fino all'emanazione di un Decreto che, semplificando gli oneri e

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ai produttori o ai terzi che agiscono in loro nome, è chiesto di costituire sistemi adeguati di raccolta, trattamento e recupero di R.A.E.E. anche attraverso la stipula di convenzioni con i vari soggetti coinvolti: Comuni, imprese esercenti servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Attraverso gli articoli dedicati alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei R.A.E.E. opera il principio di responsabilità del produttore, poiché viene attribuito a questi ultimi il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta ai centri di trattamento nonché i costi per le diverse operazioni di trattamento, recupero e smaltimento dei R.A.E.E.. Per adempiere a tale responsabilità viene chiesto ai produttori di prendere parte o istituire dei sistemi collettivi di gestione[60] che si faranno carico della gestione operativa del sistema.

Il Decreto prevede quattro percorsi di finanziamento dei R.A.E.E., distinguendo tra domestici e professionali e tra storici e nuovi.

Il Finanziamento dei R.A.E.E. domestici storici è a carico dei produttori rappresentati dai sistemi collettivi, presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i costi di gestione, tali costi vengono successivamente ripartiti proporzionalmente tra i vari operatori economici sulla base delle rispettive quote di mercato, calcolate in base al numero di pezzi ovvero al peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura.

Il Decreto permette ai produttori di introdurre sul prezzo di vendita dei propri prodotti, un sovrapprezzo relativo ai costi di gestione sostenuti denominato "eco contributo"[61].

---

gli obblighi posti a carico del commerciante, dovrebbe favorire la raccolta ed il trasporto dei R.A.E.E. ritirati dai distributori. http://www.voltimum.it/news/5928/s/Ritiro-e-gestione-R.A.E.E.-in-arrivo-Dm-su-obblighi-distributori-A.E.E.-e-centri-di-raccolta.html visitato il 24 marzo 2010.

[60] In Italia i sistemi collettivi sono stati organizzati scegliendo la forma giuridica del consorzio (art. 2602 codice civile). I sistemi collettivi hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei R.A.E.E. sull'intero territorio nazionale. I principali sistemi collettivi sono ECODOM Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici, costituito dai principali Produttori che operano nel mercato italiano dei grandi elettrodomestici (frigo, cottura, lavaggio, cappe e scalda-acqua); ECOLAMP Consorzio per il recupero e lo smaltimento delle sorgenti luminose e degli apparecchi di illuminazione; RE.MEDI@ Consorzio operante nei settori dell'elettronica di consumo, dell'informatica, delle telecomunicazioni, della climatizzazione, dei giocattoli, degli strumenti musicali e degli orologi; ECOLIGHT Consorzio per il recupero e lo smaltimento delle apparecchiature di illuminazione e delle sorgenti luminose, ECOPED Consorzio per il trattamento dei piccoli elettrodomestici, EcoR'it Consorzio per la gestione di tutte le tipologie di R.A.E.E.; RIDOMUS Consorzio per il recupero e lo smaltimento di condizionatori, climatizzatori e deumidificatori ad uso domestico; ECOSOL Consorzio per la gestione di tutte le tipologie di R.A.E.E., ECOELIT Consorzio per il trattamento di elettro-utensili; RAECYCLE Sistema collettivo per la gestione di tutte le tipologie di R.A.E.E., RAEE-PMI Consorzio per lo smaltimento di prodotti elettronici riservato alle piccole e medie aziende.

[61] Strumento finanziario che il Decreto R.A.E.E. mette a disposizione dei produttori per il finanziamento della gestione dei rifiuti elettronici, l'importo dell'eco contributo deve basarsi sui costi effettivamente sostenuti. Il produttore può scegliere se indicarlo esplicitamente sul prezzo di vendita delle apparecchiature (*visible fee,* in questo caso il distributore indica separatamente sul prezzo di vendita il costo individuato dai produttori, dopo la vendita girerà tale importo ai produttori che lo passeranno ai Consorzi per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge); può decidere di internalizzarlo nel prezzo del prodotto, oppure può farsi carico totalmente della gestione del fine vita dei R.A.E.E., non aumentando il costo dei prodotti venduti. In pratica con l'acquisto dei nuovi prodotti i consumatori contribuiscono al finanziamento del riciclaggio dei R.A.E.E..

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il finanziamento dei R.A.E.E. domestici nuovi fa si che il produttore sia responsabile solo dei prodotti immessi effettivamente sul mercato, quest'ultimo costituisce apposita garanzia finanziaria per ogni singola apparecchiatura che immetterà sul mercato. Tale regime non è ancora stato attivato[62], quindi i R.A.E.E. che dovrebbero essere trattati come "nuovi" sono gestiti con le modalità previste per gli "storici".

Le spese per le operazioni di raccolta, di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. professionali storici sono completamente a carico dei produttori, questi possono decidere di organizzare autonomamente la raccolta dei propri R.A.E.E. se in possesso delle autorizzazioni previste dal Testo Unico Ambientale, possono scegliere di affidarsi ad un soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti, oppure possono iscriversi ad un Consorzio.

Tale sistema si esplica solo nel caso di fornitura di una nuova A.E.E. in sostituzione di un R.A.E.E. equivalente[63].

Anche per il finanziamento dei R.A.E.E. professionali nuovi è previsto il sistema delle garanzie finanziarie quindi si resta in attesa dei decreti d'implementazione.

Per l'attuazione del sistema, delineato dal Decreto in termini generali sono quindi previsti numerosi Decreti attuativi nonché l'emanazione di alcune norme pattizie[64].

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 delinea il sistema gestionale dei R.A.E.E., per la sua operatività richiede l'emanazione di dodici Decreti attuativi[65], alcuni di questi essenziali per la sua efficacia.

Il primo Decreto attuativo emanato ai sensi dell'art. 15 comma 1 è il Decreto 25 settembre 2007 con il quale è stato istituito il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei R.A.E.E.[66].

Tale organismo si compone di membri designati dal Ministro dell'Ambiente, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro della salute, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dalla Conferenza unificata; gli oneri relativi al suo funzionamento sono a carico dei produttori di A.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche) in base alle rispettive quote di mercato.

---

[62] Tale regime non è ancora stato attuato per la mancanza di un sistema europeo di identificazione dei produttori, nonché per la mancanza del Decreto che definisce i contenuti e le modalità delle garanzie finanziarie dovute dai produttori.

[63] Se il detentore dell'apparecchiatura obsoleta non acquista una nuova apparecchiatura, oppure acquista un apparecchiatura non equivalente, sosterrà di persona il costo di smaltimento della stessa.

[64] Si veda l'articolo di PIPERE, P., *Lunedì il debutto delle regole R.A.E.E. sui rifiuti elettronici* in Il Sole 24 Ore, 2007.

[65] Ecofocus 2007, n. 6 pag. 2 sul sito:
http://www.tecnoimprese.it/user/0900_Doc/20071109175440Notiziario_Ecofocus_6_07_LR.pdf visitato il 20 gennaio 2010. Per l'elenco dei regolamenti di attuazione:
http://www.ecoq.it/user/File/normative/Regolamenti_attuazione.pdf visitato il 20 gennaio 2010.

[66] Con comunicato del Ministero dell'Ambiente del 10/05/10 n. 10A05321 tale Decreto è stato abrogato per l'istituzione prevista dal Decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 art. 19 del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori. http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=10A05321&tmstp=1273567603918 visitato l'11 aprile 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

I compiti[67] ad esso affidati sono la predisposizione e l'aggiornamento del Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei R.A.E.E.[68] (da ora Registro A.E.E.), il calcolo delle quote di mercato dei produttori, la vigilanza e la predisposizione di ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le dovute comunicazioni al Registro A.E.E., l'elaborazione dei dati relativi agli obiettivi di recupero cui devono tendere i produttori.

Ulteriori compiti sono il monitoraggio dell'attuazione del Decreto R.A.E.E. e l'esplicare un ruolo di riferimento per la risoluzione delle problematiche da parte delle categorie interessate dalla normativa e del Centro di Coordinamento[69].

Il secondo Decreto attuativo emanato ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005 artt. 13 comma 8, 14 e 15 comma 4, ha portato alla costituzione degli organi gestionali del sistema R.A.E.E.: il Registro A.E.E., il Centro di Coordinamento e il Comitato d'indirizzo sulla gestione di tali rifiuti. Il Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 si compone di sedici articoli e di un allegato riguardante i raggruppamenti di R.A.E.E. da effettuarsi nei centri di raccolta[70].

Secondo le disposizioni, il Registro A.E.E. viene istituito[71] presso il Ministero dell'Ambiente, i suoi compiti sono il controllo della gestione dei R.A.E.E. e la definizione delle quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori[72].

A tal fine, al Registro devono iscriversi tutti produttori di A.E.E. che intendono immettere apparecchiature elettriche ed elettroniche nel mercato italiano; l'iscrizione avviene presso la Camera di Commercio ove ha sede legale l'impresa del produttore[73].

---

[67] Compiti dati dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 15 comma 1, avvalendosi della collaborazione di Apat e Guardia di Finanza.

[68] Le comunicazioni e gli aggiornamenti vengono fatti basandosi sui dati ricevuti dalle Camere di Commercio che forniscono l'elenco delle imprese identificate come produttori di A.E.E.. Il calcolo delle quote di mercato si attua in base ai dati che i produttori devono comunicare al Registro A.E.E. sui prodotti immessi sul mercato e sulle informazioni delle garanzie finanziarie.

[69] Previsto dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 13 comma 8.

[70] Questi sono ripartiti in 5 gruppi, ogni gruppo riunisce tipologie di apparecchiature omogenee: Raggruppamento R1 denominato "freddo e clima" (frigoriferi, condizionatori e scalda-acqua); Raggruppamento R2 "grandi bianchi" (lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura etc.); Raggruppamento R3 "tv e monitor"; Raggruppamento R4 "piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e altro"; Raggruppamento R5 "sorgenti luminose".

[71] Gli oneri per l'istituzione del Registro A.E.E. devono essere definiti con Decreto ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005 art. 19 comma 4, i produttori si fanno carico di tali costi .

[72] Definisce quindi la ripartizione delle spese di finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta dei R.A.E.E. agli impianti di trattamento, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. storici a carico dei produttori presenti sul mercato.

[73] L'iscrizione è effettuata entro 90 giorni dall'entrata in vigore di tale Decreto o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Per il controllo sulla veridicità delle informazioni date, i produttori con cadenza annuale, forniscono[74] al Comitato di Vigilanza e Controllo, i dati sulle quantità di A.E.E. immesse sul mercato suddivise tra apparecchiature domestiche e apparecchiature professionali; i dati sulle apparecchiature che sono state raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate, nonché devono indicare il sistema attraverso il quale intendono adempiere agli obblighi di finanziamento dei R.A.E.E.[75]; stessa cosa è prevista per i sistemi collettivi.

Il DM n. 185/2007 attraverso l'art. 9, pone le basi per la costituzione dei sistemi collettivi[76]; questi si faranno carico della gestione operativa del sistema assicurando il trasporto, il trattamento ed il recupero dei R.A.E.E.[77] in nome e per conto dei produttori. Per garantire condizioni operative comuni ed uniformi su tutto il territorio nazionale questi ultimi vengono inquadrati nel Centro di Coordinamento, consorzio istituito, finanziato e gestito dagli stessi sistemi collettivi.

---

previsti dal D.Lgs. n. 151/2005. Per la procedura d'iscrizione http://www.registroaee.it/Manuali/ManualeProduttoreNazionale.pdf visitato il 10/01/10. Per alcune informazioni utili per l'iscrizione: http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/EFA-CEB-D1A visitato il 10/01/10.

[74] Le Camere di commercio comunicano al Comitato di vigilanza e controllo istituito presso il Ministero dell'Ambiente l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tali informazioni vanno ad alimentare il Registro A.E.E., insieme alle comunicazioni relative alla quantità e alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato. Per la trasmissione dei dati le imprese si avvalgono del Mud. Per le vicende riguardanti tali comunicazioni: http://www.registroaee.it/News.aspx, http://www.bg.camcom.it/release/macroaree/ambiente/mud/slides-MUD2010.pdf. visitati il 9/03/10.

[75] Il finanziamento delle attività di gestione dei R.A.E.E. domestici può avvenire tramite l'applicazione dell'eco contributo R.A.E.E. visibile, cioè esposto in fattura e comunicato in modo esplicito al consumatore all'atto dell'acquisto oppure attraverso l'internalizzazione dei costi, cioè il contributo ambientale viene incluso nel prezzo del prodotto. Il produttore di A.E.E. professionali ha facoltà di scegliere se aderire ad un sistema collettivo, in questo caso i costi del servizio per l'attività di gestione verranno coperti versando dei contributi, oppure può adempiere ai suoi obblighi di finanziamento, in forma individuale cioè il produttore si fa carico in modo diretto del compito di gestire i R.A.E.E. professionali, affidando ad un operatore specializzato l'effettuazione delle attività legate al ritiro e trattamento dei R.A.E.E.; in questo caso organizzando direttamente le attività di ritiro e trattamento il produttore diventa "Intermediario del rifiuto senza detenzione". Si legga CERRUTO, R., L'intermediario senza detenzione del rifiuto in ambientediritto.it 2007.

[76] I produttori di A.E.E. domestiche adempiono ai loro obblighi di finanziamento istituendo sistemi collettivi di gestione come richiesto dal D.Lgs. n. 151/2005 artt. 10, comma 1, 11 comma 1 e 12 comma 4. La procedura di registrazione del produttore di apparecchiature professionali, richiede l'inserimento dei dati relativi alla tipologia e alla quantità di apparecchiature immesse sul mercato e la modalità con cui si intende ottemperare all'obbligo di finanziamento e gestione del fine vita delle apparecchiature. Il produttore di A.E.E. professionali può scegliere tra un sistema di finanziamento individuale oppure può aderire ad un sistema collettivo. Se opta per il sistema individuale è necessario indicare nella sezione "centri di raccolta" l'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti che garantirà la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei R.A.E.E..

[77] L'istituzione dei sistemi collettivi è una facoltà per i produttori di R.A.E.E. professionali mentre è un obbligo per i produttori di R.A.E.E. domestici storici.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il Centro di Coordinamento, è composto[78] dall'Assemblea, formata da un rappresentante per ogni sistema collettivo, dal Comitato esecutivo, da un Presidente e dal Collegio dei Revisori contabili[79].

I compiti del Centro di Coordinamento sono quelli di assicurare il ritiro dei R.A.E.E. dai centri di raccolta[80], monitorare i flussi di R.A.E.E. distinti per categorie dal D.Lgs. n. 151/2005 allegato 1 A[81], predisporre per ciascun raggruppamento un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo per il monitoraggio degli obiettivi di recupero, redigere annualmente per l'Apat una relazione con i dati dei R.A.E.E. trattati e recuperati[82].

Un compito molto importante che spetta al Centro di Coordinamento è quello della predisposizione di accordi di programma tra i vari soggetti coinvolti dalla normativa.

Il DM n. 185/2007 istituisce infine presso il Ministero dell'Ambiente, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei R.A.E.E.[83]. Il suo compito principale è quello di supportare il Comitato di vigilanza e controllo valutando l'andamento del sistema R.A.E.E. e controllando l'attività di comunicazione tra i vari organismi, proponendo se necessario proposte di miglioramento.

Per la graduale implementazione di tale Decreto, viene previsto un regime transitorio di avvio[84] da definirsi attraverso un accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente, Anci[85] e organizzazioni nazionali di categoria dei produttori e dei distributori di A.E.E..

In tale periodo[86] i Comuni si fanno carico delle attività che la normativa pone in capo ai produttori, i costi sostenuti verranno poi ristorati attraverso un contributo[87].

---

[78] Predisponendo lo statuto vengono definiti gli organi e le cariche di tale consorzio, ne viene richiesta l'approvazione con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia. Statuto del Centro di Coordinamento: http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=402881ae2015686d012018daa499000f visitato il 10 marzo 2010.

[79] Il funzionamento del Centro di Coordinamento è a carico dei soggetti che vi partecipano cioè i sistemi collettivi che altro non sono che rappresentanti dei produttori, quindi anche per tale organismo sono i produttori che si fanno carico degli oneri gestionali.

[80] Il Centro di Coordinamento stabilisce la suddivisione dei centri di raccolta tra i vari sistemi collettivi competenti.

[81] Il monitoraggio è definito d'intesa con Apat e Comitato di vigilanza e controllo.

[82] Per le ultime vicende relative al sistema di tracciabilità di rifiuti si legga PIEROBON, A. "*Con il decreto legge del 30 aprile 2010 viene rinviato il MUD al 30 giugno 2010, e non solo".* In www.lexambiente.it . Per una disamina della vicenda http://gestione-rifiuti.it/mud-2010 visitato il 6 marzo 2010. Per il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: http://www.sistri.it/ visitato il 20 maggio 2010.

[83] La sua composizione tiene conto dei vari interessi coinvolti dal settore, per questo i membri in tutto tredici provengono dalle categorie dell'industria, dalle categorie del commercio, dell'artigianato, della cooperazione, dalle Regioni, dall'Anci, dall'Upi, dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni dei consumatori.

[84] DM n. 185/2007 art. 16. La durata del regime transitorio va dal 1 settembre 2007 fino alla scadenza di 120 giorni, dopo tale periodo i produttori saranno responsabili per le fasi di gestione dei R.A.E.E. che vanno dalla raccolta al trattamento.

[85] Per le attività sostenute da Anci nell'ambito della normativa R.A.E.E. http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&IdSez=10685 visitato il 9 novembre 2009.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Alla fine del periodo transitorio l'operatività del sistema è assicurata dalla definizione di accordi di programma tra Anci, Centro di Coordinamento, associazioni nazionali di categorie della distribuzione e dei soggetti recuperatori; riguardanti le condizioni di ritiro da parte dei sistemi collettivi, dei R.A.E.E. raccolti nell'ambito domestico e dei R.A.E.E. raccolti presso la distribuzione, nonché le modalità con cui effettuare il ritiro dei R.A.E.E. dai centri di raccolta e lo smistamento ai sistemi collettivi che dovranno conferirli agli impianti di trattamento[88].

Il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008[89] non è un Decreto attuativo del D.Lgs. n. 151/2005 ma ricopre un ruolo molto importante per l'attuazione della normativa R.A.E.E., detta infatti la disciplina dei centri di raccolta[90].

---

[86] L'accordo di programma del 22 febbraio 2008, sottoscritto da Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Anci, Anie, organizzazioni rappresentative dei produttori di A.E.E. e della distribuzione, previsto dal DM n. 185/2007 art. 16, ha per oggetto il riconoscimento da parte dei produttori di A.E.E. ai Comuni italiani, di un contributo forfetario a parziale ristoro dei costi sostenuti durante il regime transitorio. L'accordo tiene conto delle difficoltà di attuare il sistema R.A.E.E. per l'insufficienza di centri di raccolta, per la mancanza di previsioni semplificate che rendano possibile il sistema del ritiro uno contro uno, nonché per la mancanza di disposizione semplificate per gli operatori che svolgono attività di manutenzione e installazione. Anci e organizzazioni rappresentative dei produttori di A.E.E. hanno stipulato un apposito disciplinare anche in materia di contributi ai Comuni per la realizzazione di nuovi centri di raccolta e/o per l'adeguamento di quelli esistenti http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10993&IdDett=18995 visitato il 14 gennaio 2010.

[87] Con l'inizio del periodo transitorio viene data la possibilità ai produttori di A.E.E. domestiche di applicare l'eco contributo R.A.E.E..

[88] L'accordo relativo al trattamento dei R.A.E.E. e alla qualificazione delle aziende di recupero dei R.A.E.E. del 12 maggio 2008 stipulato come previsto dal DM n. 185/2005 art. 10 comma 1 lett. "c", ha come scopo quello di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore del trattamento dei R.A.E.E. tramite l'accreditamento delle stesse aziende presso il Centro di Coordinamento. L'accordo di programma tra Anci ed il Centro di Coordinamento per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei R.A.E.E. del 21 luglio 2008 stipulato in base al DM n. 185/2005 art. 10 comma 2 lett. "a", ha come scopo quello di garantire l'ottimizzazione delle attività di ritiro dei R.A.E.E. presso i centri di raccolta da parte dei sistemi collettivi e, grazie all'impegno con Anci favorire la creazione di una dorsale nazionale di centri di raccolta. Ai fini del ritiro da parte dei sistemi collettivi, i centri di raccolta dovranno iscriversi al Centro di Coordinamento. Per la corretta attuazione di tale accordo, per dirimere eventuali controversie nelle fasi di attuazione, viene istituito un Comitato Guida formato da rappresentanti dell'Anci e del Centro di Coordinamento. Tale accordo sancisce il definitivo passaggio di competenze sulla gestione dei R.A.E.E. dai Comuni ai Produttori di A.E.E. che se ne fanno carico attraverso i sistemi collettivi facenti parte del Centro di Coordinamento. Per la Convenzione operativa e le Condizioni generali di ritiro previste negli allegati dell'accordo: http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=2c9c81df1edefc9e011edefebfd4000f visitato il 21 febbraio 2010.

[89] Il D.Lgs. n. 151/2005 all'art. 3 lett. "t" detta la definizione di centri di raccolta di R.A.E.E..Tale DM è stato emanato in base al D.Lgs. n. 152/2006 art. 183 comma 1 lett. "cc". In tali centri viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, nei quali vi rientrano i R.A.E.E..

[90] Il DM 8 aprile 2008 è stato modificato dal Decreto 13 maggio 2009. L'operatività del DM 8 aprile 2008 inizialmente aveva subito una sospensione poiché al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non aveva ricevuto il preventivo parere di legittimità da parte della Corte dei Conti, ciò ha comportato l'inefficacia del DM sia della delibera dell' Albo nazionale gestori ambientali riguardante i criteri e i requisiti che i centri di raccolta dovevano possedere ai fini dell'iscrizione allo stesso. Successivamente vista la reticenza degli enti locali ad adeguare e riqualificare i centri di raccolta, si è proceduto alla modifica. Attraverso il Decreto 13 maggio 2009 viene prevista la possibilità, anche per il gestore dei servizio pubblico, oltre che per i privati

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Quest'ultimo stabilisce le modalità per la realizzazione e la gestione dei centri destinati ad accogliere i rifiuti da raccolta differenziata; si compone di due articoli e di un allegato tecnico riguardante le prescrizioni operative e gestionali che tali centri devono possedere per poter operare nonché la modulistica[91] per la registrazione dei rifiuti in entrata ed in uscita dai centri di raccolta.

Tale DM definisce i centri di raccolta comunali come aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta[92], mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati[93] elencati nell'allegato[94].

La realizzazione o l'adeguamento di questi centri è eseguito in conformità alla normativa urbanistica e di edilizia e il Comune ne da comunicazione a Regione e Provincia. La gestione dei centri di raccolta è subordinata all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali[95].

Emanato in base al D.Lgs. n. 151/2005 art. 10 comma 4, il Decreto sulle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione elettriche[96] Decreto

---

cittadini, di conferire i rifiuti ai centri di raccolta; il Comune ora è competente a dare l'approvazione per la costituzione di nuovi centri di raccolta e per l'adeguamento di quelli esistenti; viene previsto un termine di sei mesi per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei centri di raccolta che già operano sul territorio. I centri di raccolta conformi alle disposizioni tecnico-gestionali dell'allegato 1 non dovranno più richiedere una nuova autorizzazione per continuare ad operare. Viene permesso il conferimento di nuove tipologie di rifiuti quali toner esausti, imballaggi, pneumatici fuori uso, filtri olio, materiali inerti misti e rifiuti da demolizione, rifiuti dalla pulizia dei camini, terra e roccia da scavo. Attualmente le aree pubbliche attrezzate per il conferimento separato di rifiuti oggetto della raccolta differenziata sono distinte quindi in due tipologie, centri di raccolta e piattaforme autorizzate ai sensi degli artt. 208 e 210 D.Lgs. n. 152/2006 (cioè impianti autorizzati alle operazioni R13 messa in riserva e D15 deposito preliminare), nei quali, a seconda dell'autorizzazione, è possibile anche effettuare trattamenti del rifiuto conferito. Tali piattaforme, non conformi al Decreto Ministeriale per tipologie, CER e operazioni svolte continuano a operare sulla base della loro autorizzazione. Documenti reperibili sul sito: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/documenti.asp?tipo=D&code=N2 visitato il 9 gennaio 2010. Si veda la nota esplicativa sui centri di raccolta sul sito: http://albogestori.mi.camcom.it/newsletter/Nota_Centri_di_Raccolta.pdf visitato il 14 marzo 2010.

[91] Tali "schede rifiuti" non sostituiscono i registri di carico e scarico e il Mud previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 190 che obbliga chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto, a redigerli.

[92] Si chiude così il dibattito sul regime autorizzatorio di tali centri, questi ultimi non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 artt. 208 e 210, poiché viene rimarcata la differenza con gli impianti di smaltimento e recupero facendo espresso divieto di effettuare, nei centri di raccolta, trattamenti di qualsiasi tipo.

[93] Nell'allegato del DM troviamo i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali; questi sono rifiuti speciali, prodotti da aziende locali, che per qualità e quantità sono assimilati agli urbani dal Comune con proprio regolamento. Quindi la scelta di far convergere nei centri di raccolta, i R.A.E.E. professionali è una facoltà che spetta ai Comuni.

[94] In tali centri possono conferire rifiuti in maniera differenziata, le utenze domestiche e non domestiche, il gestore del servizio pubblico di raccolta nonché i distributori di A.E.E..

[95] Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha stabilito con la delibera del 20/07/2009 i criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta; con circolare n. 1656 del 28/10/2008 si è deciso che i Comuni non necessitano di iscrizione.

[96] D.Lgs. n. 151/2005 allegato 1 A punto 5. Per degli esempi di prodotti si veda l'allegato 1 B punto 5.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ministeriale 12 maggio 2009, pone in capo ai produttori di tali apparecchiature l'obbligo di aderire ad un sistema collettivo per adempiere al finanziamento della gestione di tali rifiuti[97].

Gli oneri gestionali vengono suddivisi tra i produttori in base alla loro quota di mercato, calcolata in base al numero e al peso degli apparecchi immessi nel mercato nazionale[98]. Il DM 12 maggio 2009 rende possibile l'indicazione separata dei costi sostenuti per la gestione di questi R.A.E.E.[99], sul prezzo di vendita del prodotto.

Per la partenza a pieno regime della normativa era atteso da tempo il Decreto che avrebbe definito le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di raccolta dei R.A.E.E. ritirati dalla distribuzione, con cui sarebbe partito anche il sistema del ritiro uno contro uno.

Il Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, si compone di undici articoli e tre allegati[100], attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2005 che impone ai distributori di assicurare al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito[101] della apparecchiatura che il consumatore vuole sostituire.

Il DM n. 65/2010 stabilisce le modalità semplificate per la gestione dei R.A.E.E. domestici e professionali[102] ed è rivolto ai distributori e agli installatori di A.E.E., nonché ai gestori dei centri di assistenza. Tale Decreto rende possibile il raggruppamento[103] dei R.A.E.E. domestici ritirati dalla

---

[97] Il finanziamento della gestione di tali R.A.E.E. è a carico del produttore indipendentemente dalla data di immissione del mercato di tali apparecchiature e dalla loro origine domestica o professionale. Per la gestione dei rifiuti dei tubi fluorescenti e delle sorgenti luminose i produttori devono iscriversi ad un sistema collettivo adeguato. I Principali sistemi collettivi in in questo senso sono Ecolamp e Ecolight si vedano i loro siti: http://www.ecolamp.it/ e http://www.ecolight.it/.

[98] La quota di mercato viene calcolata dal Comitato di Vigilanza e Controllo, il numero ed il peso degli apparecchi immessi nel mercato vengono riferiti al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento. Il DM in base all'art. 3 comma 3 pone un ulteriore obbligo di comunicazione al Registro, le imprese iscritte devono esprimere la quantità di tali A.E.E. immesse nel mercato, in peso espresso in tre fasce. Si veda sul sito del Registro A.E.E. il "*Manuale per la comunicazione dati sulle apparecchiature di illuminazione suddivise per fasce*" reperibile sul sito: http://www.registroaee.it/News.aspx. visitato il 10 marzo 2010.

[99] L'eco contributo viene calcolato dal sistema collettivo, la sua ragion d'essere è quella di far fronte ai costi di gestione di recupero e riciclo che la legge pone in capo ai produttori. Si vedano le tariffe dell'eco contributo sul sito: http://www.ecolamp.it/GetPage.pub_do?id=402882491b53abea011b6a722ed105f7 visitato il 10 marzo 2010.

[100] L'allegato 1 riguarda lo schedario di carico e scarico che i distributori devono compilare all'atto del ritiro delle A.E.E. consegnate del consumatore, l'allegato 2 riguarda lo schedario necessario per il trasporto dei R.A.E.E. che dovrà essere firmato dal distributore o dal trasportatore che effettua il trasporto a suo nome, quest'ultimo provvederà poi a restituire al distributore una copia del documento sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta, l'ultimo allegato serve ad attestare la provenienza domestica dei R.A.E.E. conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza ai centri di raccolta. Il Dm esonera i soggetti richiamati dalla normativa dalla compilazione del Mud. Il DM n. 65/2010 entrerà in vigore il 19 maggio 2010.

[101] Il ritiro può avvenire dal domicilio del consumatore oppure presso i locali della distribuzione. Al momento del ritiro dell'apparecchiatura il distributore deve far compilare al cliente uno schedario previsto dal DM n. 65/2010 allegato 1.

[102] In base al D.Lgs. n. 151/2005 art. 6 comma 1 bis.

[103] Il raggruppamento rientra nella fase della raccolta e non dello stoccaggio di rifiuti se il raggruppamento riguarda esclusivamente i R.A.E.E. provenienti da nuclei domestici, se vengono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile o comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge i 3500 Kg. Il luogo di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

distribuzione, presso i locali del punto vendita o in altro luogo idoneo, in attesa del trasporto verso i centri di raccolta. Tali attività sono consentite dopo aver effettuato l'iscrizione presso un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali[104].

Viene previsto che il ritiro[105] dei R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici possa essere svolto anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di A.E.E.. Anche per tali soggetti è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei R.A.E.E. domestici[106] nei casi previsti dal DM. n. 65/2010 art. 4 comma 3. Per agevolare il sistema di raccolta separata come previsto dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 6 comma 3[107] viene definito il ritiro[108] dei R.A.E.E. professionali da parte dei distributori di tali apparecchiature[109]. Viene così previsto il raggruppamento di tali R.A.E.E. presso il punto vendita o

---

raggruppamento, presso il punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione all'Albo deve essere idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, deve garantire la protezione dei R.A.E.E. dalle acque meteoriche e dall'azione del vento. I R.A.E.E. devono essere raggruppati tenendo separati i rifiuti pericolosi, devono essere garantiti l'integrità e il non deterioramento delle apparecchiature nonché la fuoriuscita di sostanze pericolose. Se i R.A.E.E. subiscono delle modifiche dopo la consegna da parte del consumatore, ad esempio subiscono dei processi di disassemblaggio si configura un'attività di gestione dei rifiuti, che porterà alla sanzione del distributore perché non in possesso delle necessarie autorizzazioni previste per lo stoccaggio di rifiuti.

[104] Il raggruppamento dei R.A.E.E. è effettuato in vista del loro trasporto ai centri di raccolta, questo potrà essere effettuato da parte dei distributori oppure da parte di operatori terzi che agiranno dopo aver provveduto ad apposita iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Dopo 30 giorni l'Albo rilascerà il provvedimento necessario per compiere l'attività di raccolta e trasporto dei R.A.E.E. domestici e professionali; in base a ciò l'obbligo di ritiro gratuito dei R.A.E.E. scatterà il 18 giugno 2010. Il D.Lgs. n. 151/2005 richiedeva ai distributori la valutazione del possibile reimpiego delle apparecchiature, tale aspetto non viene riportato nel nuovo DM lasciando quindi presumere che tutti i R.A.E.E. domestici verranno convogliati presso i centri di raccolta, da qui verranno captati dai vari sistemi collettivi che li smisteranno agli impianti di trattamento. Se un apparecchiatura venisse valutata di possibile reimpiego, comunque a livello nazionale manca una normativa che permetta l'introduzione sul territorio delle apparecchiature reimpiegate.

[105] In questo caso il ritiro non sembra avere il carattere della gratuità vista l'esplicita non menzione dell'art. 1 comma 1.

[106] La provenienza domestica dei R.A.E.E. è attestata da un documento di autocertificazione previsto dal DM n. 65/2010 allegato III, che verrà successivamente consegnato al centro di raccolta. Gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica, effettuano il trasporto con mezzi propri ritirando i R.A.E.E. dal domicilio del cliente, portandoli direttamente al centro di raccolta, altrimenti è consentito il raggruppamento in attesa del trasporto, da effettuarsi solo presso i locali dell'esercizio.

[107] Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti assimilati agli urbani, previsti dai regolamenti comunali, presso i centri di raccolta, a seguito della sottoscrizione di una convenzione con il gestore del servizio pubblico.

[108] L'art. 5 non menziona l'art. 1 comma 1 riguardante la gratuità del ritiro, ma rifacendosi al dettato del D.Lgs. n. 151/2005 art. 12 comma 2 i produttori sostengono i costi del ritiro delle A.E.E. di cui il detentore vuole disfarsi solo nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura. I produttori adempiono all'obbligo del finanziamento individualmente o attraverso l'adesione ad un sistema collettivo. Se non verrà effettuato nessun nuovo acquisto sarà il detentore delle A.E.E. professionali che se ne vuole disfare, che dovrà portarle agli impianti autorizzati.

[109] Incaricati dai produttori di A.E.E. professionali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

altro luogo idoneo, per poi essere successivamente trasportati[110] presso gli impianti autorizzati[111] indicati dai produttori di A.E.E. professionali; anche in questo caso per l'attività di raccolta e trasporto è prevista l'iscrizione presso l'Albo nazionale gestori ambientali.

I produttori di A.E.E. professionali, nell'ambito dell'organizzazione del sistema di raccolta, incaricano del ritiro dei R.A.E.E. professionali anche gli installatori e i centri di assistenza tecnica. Questi ultimi raggruppano tali rifiuti in attesa del trasporto verso gli impianti autorizzati, nei locali dell'esercizio, oppure se hanno mezzi di trasporto propri, si recano al domicilio dell'utente che ha richiesto il ritiro e che ha effettuato un nuovo acquisto e da li trasportano direttamente i R.A.E.E. presso gli impianti.

Questo è l'ultimo Decreto attuativo emanato dal Legislatore, con la sua entrata in vigore verrà incrementata la raccolta differenziata di rifiuti elettrici ed elettronici[112] come richiesto dalle normative europee.

Con l'emanazione dei Decreti che hanno istituito gli organi gestionali del sistema R.A.E.E. ha preso avvio l'implementazione della normativa.

Come condizione preliminare perché si possano immettere sul mercato le A.E.E., viene dato l'onere al produttore[113] e hai sistemi collettivi[114] di iscriversi presso il Registro dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei R.A.E.E.[115]. L'iscrizione avviene presso le Camere di Commercio accedendo ad un sistema telematico, attraverso il quale viene data indicazione della tipologia di attività[116] esercitata dal produttore, il codice Istat che individui esplicitamente il produttore, il numero o il peso effettivo delle A.E.E. immesse sul mercato nell'anno solare precedente suddivise tra domestiche e professionali[117], i centri di raccolta organizzati e gestiti dallo stesso ed il sistema attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei R.A.E.E..

---

110 Il trasporto dei R.A.E.E. professionali è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, il tragitto è solo quello dal domicilio dell'utente non domestico all'impianto autorizzato o al luogo dove è effettuato il raggruppamento.

111 Gli impianti autorizzati possono essere punti di raccolta privati autorizzati dai produttori oppure impianti di trattamento, recupero e smaltimento. Per delle esperienze di gestione dei R.A.E.E. professionali http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/C4F-276-872

112 A detta del Centro di Coordinamento:
http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=402882a12866bd68012868d20d820b3d

113 I produttori di A.E.E. domestiche si iscrivono al Registro dopo aver aderito ad un sistema collettivo.

114. Tutti i sistemi collettivi devono aderire al Centro di Coordinamento. La tipologia dei dati che tali sistemi devono fornire al Registro è data dal D.M. n. 185/2007 art. 7. I sistemi collettivi che adempiono agli obblighi di finanziamento dovranno essere iscritti in un apposita sezione del Registro, ciò al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite dai produttori.

115 Sito del Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:www.registroaee.it visitato il 15 febbraio 2010.

116 Si veda la definizione di produttore data dal D.Lgs. n. 151/2005 art 3 comma 1 lett. "m".

117 Anie ha realizzato la guida *"L'iscrizione al Registro dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche"*, per dirimere eventuali dubbi sulla provenienza domestica o professionale delle A.E.E. si veda pag. 39 e ss., la guida è disponibile sul sito: http://www.anie.it/browse.asp?goto=162 visitato il 15 febbraio 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Con l'immissione in commercio delle apparecchiature il produttore è soggetto ad alcuni obblighi di informazione dati dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 13[118]; marchia quindi le apparecchiature soggette a raccolta separata con il simbolo del cassonetto sbarrato[119], ha l'obbligo di fornire adeguate informazioni ai consumatori in modo da riconoscere loro un ruolo attivo nella raccolta separata[120], predispone per i centri di reimpiego, trattamento e riciclaggio le informazioni riguardanti i materiali e i componenti delle A.E.E., nonché indica i punti dove si trovano le sostanze e i preparati pericolosi all'interno delle stesse apparecchiature[121].

Per assicurare un tasso di raccolta separata dei R.A.E.E. domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante[122] i soggetti chiamati in causa dalla normativa devono ottemperare ad alcuni obblighi.

Ai Comuni è chiesto di assicurare adeguati sistemi di raccolta differenziata realizzando, in base al DM 8 aprile 2008 i centri di raccolta[123]. In tali centri, istituiti per il conferimento dei rifiuti da parte dei distributori e dei cittadini, viene attuata la raccolta differenziata dei R.A.E.E. in base ai 5 raggruppamenti prescritti dal DM n. 185/2007.

Soddisfando i requisiti tecnico organizzativi del DM 8 aprile 2008, i centri di raccolta dovranno essere iscritti dal Comune o dal gestore degli stessi all'Albo gestori ambientali nella categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» per l'attività "Gestione dei centri di raccolta"[124].

Ai distributori, il D.Lgs. n. 151/2005 art. 6 prescrive l'obbligo di ritiro gratuito delle apparecchiature domestiche di cui il consumatore si vuole disfare[125].

---

118 Se non fornisce le informazioni viene sanzionato in base al D.Lgs. n. 151/2005 art. 16 comma 4.

119 D.Lgs. n. 151/2005 allegato 4.

120 I consumatori verranno informati attraverso i fogli di istruzioni presenti negli imballaggi delle apparecchiature, in mancanza delle adeguate istruzioni l'obbligo grava sui distributori che istituiscono presso i punti vendita opportune pubblicazioni o materiali informativi riguardante l'obbligo di non smaltire i R.A.E.E. come rifiuti urbani, i sistemi esistenti di raccolta di tali rifiuti, gli effetti che gli stessi possono provocare all'ambiente se non correttamente gestiti, il significato del simbolo del cassonetto sbarrato, le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di questi rifiuti. Altri obblighi di informazione vengono dati al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dal D.Lgs. n. 151/2005 art 13 comma 9 che stabilisce che i consumatori devono essere informati sulle misure adottate dalla pubblica amministrazione, per contribuire alla raccolta differenziata e per agevolare il processo di reimpiego, recupero e riciclaggio dei R.A.E.E..

121 Se non mette a disposizione tali informazioni, il produttore soggiace alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 16 commi 5 e 6.

122 Rapporto Annuale 2009 sul sistema di ritiro e trattamento dei R.A.E.E. in Italia.: http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=402882a12866bd68012868d3e6060b43 visitato il 19 aprile 2010.

123 I Comuni non hanno potere di spesa per la gestione dei R.A.E.E., questo lo si evince dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 19. Nell'ottica di una responsabilità condivisa si è così giunti alla stipula di un accordo previsto dal DM n. 185/2007 art. 10 comma 2 lett. "a", che determina un rimborso pari a 300 euro a tonnellata per i quantitativi di R.A.E.E. che i Comuni hanno gestito dal 1 gennaio 2008, tale corrispettivo sarà dato ai centri di raccolta iscritti al al Centro di Coordinamento, questo fino a settembre 2008.

124 Ai fini di tale iscrizione il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali dovrà stabilire con propria delibera i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato 1, nonché della capacità finanziaria. Sino a che siano trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, i centri di raccolta continuano ad operare sulla base delle disposizioni autorizzative attuali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In base al DM n. 65/2010, i distributori dovranno raggruppare[126] i R.A.E.E. ritirati, presso i locali del punto vendita o presso un luogo deputato a tale attività, in attesa del trasporto ai centri di raccolta[127] che avverrà con mezzi propri o attraverso un operatore specializzato nella gestione di tali rifiuti[128]. Il distributore o il trasportatore che agisce in suo nome dovrà redigere un documento[129] che accompagnerà i R.A.E.E. durante il loro trasporto fino al centro di raccolta.

Per compiere tali operazioni[130] si deve procedere all'iscrizione all'Albo gestori ambientali presentando una comunicazione[131] alla sezione provinciale o regionale dell'Albo.

In caso di mancato ritiro da parte della distribuzione[132] è il detentore del R.A.E.E. che dovrà farsi carico del trasporto fino al centro di raccolta.

Le disposizioni previste per le fasi di ritiro, raggruppamento e trasporto di R.A.E.E. domestici si applicano anche al ritiro dei R.A.E.E. professionali, in questo caso però solo attraverso l'incarico dato dai produttori, i distributori di A.E.E. professionali potranno provvedere al ritiro[133], che in questo caso non ha carattere gratuito [134]e all'invio ai centri di trattamento dei R.A.E.E.[135].

---

125 Questo solo in occasione di un nuovo acquisto. Infatti il consumatore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto finanzierà lo smaltimento del vecchio pagando l'eco contributo. Se il contributo è reso visibile dal Produttore, il distributore è obbligato ad indicare all'acquirente finale il prezzo del prodotto separato dal costo per la gestione dei R.A.E.E.. Se il consumatore non effettua l'acquisto dovrà provvedere da sé al conferimento presso i centri di raccolta. Il D.Lgs. n. 151/2006 detta le sanzioni per il mancato ritiro da parte del distributore.

126 Non viene fornita spiegazione sulle modalità di raggruppamento, è possibile vengano effettuati i raggruppamenti previsti dal DM n. 185/2007.

127 L'accordo del 21 luglio 2008 sottoscritto dal Centro di Coordinamento e da ANCI incentiva e favorisce lo sviluppo di una rete di centri di raccolta aperti a tutti i distributori per il conferimento dei R.A.E.E. domestici. Si veda la bozza del Protocollo d'intesa per la regolazione dei rapporti fra i distributori ed i gestori dei centri pubblici di raccolta dei R.A.E.E. sul sito: http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=91f7a2eb-08f8-4e1c-9d6d-f2e179199beb visitato il 20 gennaio 2010.

128 I terzi che agiscono in nome dei distributori nelle attività di trasporto, hanno l'obbligo di presentare alla sezione regionale o provinciale dell'Albo una comunicazione avente i caratteri prescritti dal DM n. 65/2010 art. 3 comma 3.

129 Previsto dal DM n. 65/2010 allegato 2. Tale documento è firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, verrà poi sottoscritto dall'addetto del centro di raccolta.

130 In attesa della operatività dell'Albo che si sta organizzando e dal quale si è in attesa di delibera al riguardo.

131 I contenuti della comunicazione sono dati dal DM n. 65/2010 art. 3 comma 2.

132 Il secondo comma dell'art. 6 tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché "*il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi elementi essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.*".

133 D.Lgs. n. 151/2005 art. 6 comma 3: "*Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome*". Il produttore che non adempie a tale obbligo soggiace alla sanzione prevista dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 16 comma 2.

134 Nel DM n. 65/2010 si nota che nell'art. 5 non viene fatta menzione dell'art. 1 comma 1 riguardante la gratuità del ritiro dei R.A.E.E..

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nel caso in cui il detentore del R.A.E.E. professionale non richieda la fornitura di una nuova A.E.E. equivalente dovrà provvedere da sé al trasporto presso gli impianti di trattamento.

Ai produttori di R.A.E.E sia domestici che professionali è chiesto di farsi carico dei costi del ritiro dai centri di raccolta nonché delle operazioni di trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. raccolti.

Tale obbligo viene assolto per i R.A.E.E. domestici istituendo i sistemi collettivi[136]. Successivamente è prevista l'iscrizione degli stessi al Centro di Coordinamento, cosicché possa stabilirsi la suddivisione dei centri di raccolta. Ai fini del ritiro dei R.A.E.E. da parte dei sistemi collettivi, i Comuni o i soggetti delegati alla gestione dei centri di raccolta, iscrivono tali centri presso il portale del Centro di Coordinamento[137].

All'atto del ritiro la disponibilità giuridica dei R.A.E.E. viene trasferita ai sistemi collettivi che agiscono come intermediari[138], mentre la materiale detenzione dei R.A.E.E. viene trasferita agli operatori logistici[139] incaricati del trasporto dai sistemi collettivi.

I produttori, dovendo garantire il raggiungimento di una serie di obiettivi di recupero, reimpiego e riciclaggio di materiali dati dal D.Lgs. n. 151/2006 art. 9, dopo aver disposto il ritiro dei R.A.E.E. dai centri di raccolta, li inviano presso gli impianti di trattamento e recupero[140] che operano in base alle migliori tecniche disponibili[141]. Per garantire adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione, le aziende del settore del trattamento di tali rifiuti, possono procedere

---

135 I produttori possono stipulare delle convenzioni con i Comuni per il conferimento dei R.A.E.E. professionali ai centri di raccolta. E' facoltà dei Comuni destinare il centro di raccolta anche al conferimento dei R.A.E.E. professionali.

136 Per consentire ai Produttori di sostenere i costi relativi alla gestione dei R.A.E.E. domestici il D.Lgs. n. 151/2005 prevede lo strumento finanziario chiamato "eco contributo", quest'ultimo consiste in una voce di costo aggiuntiva funzionale esclusivamente alla copertura dei costi di gestione dei R.A.E.E.. La normativa consente ai produttori di decidere se renderlo visibile, cioè separato dal prezzo del prodotto, oppure incorporarlo nel prezzo di vendita totale del prodotto. L'eco contributo viene pagato dal consumatore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto, il distributore lo verserà poi al produttore, il quale lo girerà al sistema collettivo cui aderisce e che garantisce in suo nome l'assolvimento degli obblighi di Legge.

137 I Comuni o i gestori delegati devono garantire la suddivisione dei R.A.E.E. nei raggruppamenti previsti e assicurano che i centri di raccolta sono conformi ai requisiti tecnico organizzativi dati dal DM 8 aprile 2008. Per i servizi di ritiro devono adottare la convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei R.A.E.E. e il documento riguardante le condizioni generali di ritiro. Per tali documenti si veda il sito: http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=2c9c81df1edefc9e011edefebfd4000f Per una corretta gestione dei R.A.E.E. nei centri di raccolta si veda la guida predisposta da Consorzio Remedia sul sito: http://www.consorzioremedia.it/fileadmin/user_upload/consorzioremedia/Brochure_CdR.pdf visitati il 10 aprile 2010.

138 I sistemi collettivi possono disporre di impianti di trattamento di diretta proprietà, oppure possono operare come "intermediari senza detenzione di rifiuti", avvalendosi di impianti di terzi.

139 Anche tali soggetti devono sottoscrivere la convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei R.A.E.E. e il documento riguardante le condizioni generali di ritiro.

140 Tali impianti devono sottostare ad alcuni obblighi normativi quali l'autorizzazione per la realizzazione e gestione degli impianti e l'iscrizione ad una specifica sottocategoria dell'albo gestori ambientali Devono soddisfare i requisiti tecnici e le modalità di gestione dati dal D.Lgs. n. 151/2005 allegati 2 e 3.

141 Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 concernente le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ad un audit di accreditamento presso il Centro di Coordinamento[142] così da poter operare per conto dei singoli sistemi collettivi. I titolari degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio garantiscono la rimozione dei fluidi e un trattamento dei R.A.E.E. che non comporti condizioni di rischio per l'ambiente, annotano il peso dei R.A.E.E. in entrata nonché il peso dei materiali e delle sostanze in uscita, comprese le quantità recuperate.

Per monitorare[143] il raggiungimento degli obiettivi di recupero, vengono previsti degli obblighi di comunicazione, così i titolari degli impianti di trattamento comunicano annualmente al Registro A.E.E. i dati relativi ai R.A.E.E. trattati e recuperati; l'Apat[144] redigere annualmente una relazione sui numeri dei R.A.E.E. raccolti, sulle quantità di materiali recuperate e su quelle avviate a trattamento[145] mentre i produttori comunicano al Registro A.E.E. le quantità raccolte reimpiegate e recuperate.

Situazione attuale dell'implementazione normativa

Fin dalle sue prime battute la storia dei R.A.E.E. è stata oggetto di un travagliato iter, il D.Lgs. n. 151/2005 è stato pubblicato con un anno di ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla Direttiva R.A.E.E.[146], successivamente il termine posto ai fini dell'attuazione di gran parte degli adempimenti è stato prorogato svariate volte, posticipando di due anni l'operatività delle sue norme, senza dimenticare che non tutti i Decreti attuativi[147] richiesti per una piena operatività del sistema, sono stati emanati.

Esaminando il testo del Decreto si notano molte scadenze[148] a tutt'oggi la maggior parte non rispettate.

---

142 Tale audit non sostituisce le autorizzazioni richieste dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 8 comma 3 ss. e dal D.Lgs. n. 152/2006. Accordo relativo al trattamento dei R.A.E.E. e alla qualificazione delle aziende di recupero dei R.A.E.E. firmato il 12 maggio 2008 sul sito: http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=402882a32024503a01203e5b02c1023d.

143 Rapporto Annuale 2008 e 2009 sul sistema di ritiro e trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche predisposto dal Centro di Coordinamento: http://www.ftsnet.it/documenti/599/sistema%20di%20ritiro%20e%20trattamento%20dei%20rifiuti%20da%20apparecchiature%20elettriche%20ed%20elettroniche%20in%20Italia_2008.pdf visitato il 10 febbraio 2010. http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=402882a12866bd68012868d3e6060b43 visitato il 19 aprile 2010.

144 La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 determina l'istituzione dell'Ispra: http://www.apat.gov.it/site/it-it/APAT/L'Istituto_-_ex_APAT/ visitato il 10 febbraio 2010.

145 Dati Ispra 2008: http://unoraee.org/home/images/stories/pdf/ispra_2008_raee.pdf visitato il 10 marzo 2010.

146 Direttiva 2002/96/CE art. 17: Gli stati membri si conformano alla presente direttiva entro il 23 agosto 2004.

147 Elenco regolamenti attuativi sul sito: http://www.ecoq.it/user/File/normative/Regolamenti_attuazione.pdf visitato il 10 febbraio 2010.

148 Scadenze nel D.Lgs. n. 151/2005: art. 5: dal 1 luglio 2006 divieto di utilizzo di determinate sostanze; art. 6: entro un anno dalla data in vigore del Decreto, realizzare un sistema organico di gestione dei R.A.E.E., entro il 31 dicembre 2008 raggiungere un tasso di raccolta separata dei R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante; art. 7: entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento; art. 8: entro un anno

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Fortunatamente gli attori principali chiamati in causa dalla normativa si sono mossi in anticipo per il grande cambiamento che tale sistema di gestione avrebbe comportato, così ancora prima che il Decreto R.A.E.E. spiegasse la sua efficacia, i produttori di A.E.E. hanno provveduto a consorziarsi in sistemi collettivi istituendo poi il Centro di Coordinamento. Attraverso tale organo e l'azione di Anci si sono studiati i modi migliori per implementare la normativa, ed ora spetta solo al legislatore agire per l'emanazione di tutti i Decreti attuativi.

Proponendo un breve *excursus*[149] su tutte le proroghe e modifiche intervenute nel tempo passerei successivamente ad un sintetico accenno sulla situazione attuale del sistema R.A.E.E. in Italia.

La prima proroga che ha rinviato l'entrata in vigore del Decreto R.A.E.E., ha disposto lo slittamento dei termini dell'art. 20 comma 5 riguardante gli obblighi dei soggetti coinvolti dalla normativa, questo fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, relativi all'istituzione del Registro A.E.E. e sue modalità di funzionamento[150].

Con circolare del 23 giugno 2006 il Ministero dell'Ambiente ha prorogato la data prevista dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 5 chiarendo che il divieto di utilizzo di determinate sostanze non vale per le apparecchiature immesse sul mercato, come prodotto finito, alla data del 25 giugno 2006, ancorché giacenti presso i magazzini del produttore.

Altra scadenza importante, attualmente non rispettata, riguarda l'entrata in vigore del regime del finanziamento dei R.A.E.E. nuovi[151] che prevede la responsabilità finanziaria individuale dei

---

dalla data di entrata in vigore del Decreto i produttori o i terzi istituiscono sistemi di trattamento dei R.A.E.E.; art. 9: entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono sistemi di recupero R.A.E.E.; art. 17: Il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione europea dal 2008 e poi ogni 2 anni, entro il 30 giugno le informazioni dell'art. 13 commi 6 e 7 relative al biennio precedente, il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione europea e al Parlamento, a partire dal 2007 e poi ogni 3 anni, entro il 30 settembre, una relazione sull'attuazione del presente Decreto relativa al triennio precedente; art. 20 comma 1: entro 3 mesi dall'entrata in vigore di tale Decreto i titolari degli impianti di trattamento R.A.E.E. presentano domanda di adeguamento alle prescrizioni, entro 12 mesi adeguano gli impianti; comma 2: entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore di tale Decreto la provincia competente per territorio procede all'ispezione degli impianti che effettuano attività di trattamento R.A.E.E.; comma 3: i produttori di A.E.E. presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del Decreto effettuano entro 90 giorni dalla stessa data, iscrizione al Registro A.E.E.; comma 4: nelle more della definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento dei R.A.E.E. domestici nuovi viene assolto con le modalità previsti per i R.A.E.E. domestici; comma 5: i soggetti coinvolti dalla normativa si conformano alle disposizioni del Decreto entro un anno dalla data in vigore dello stesso.

149 Percorso R.A.E.E. sul sito: http://www.raecycle.it/italian/news.php?idnews=7&start= visitato il 10 aprile 2010.

150 Tale scadenza è stata più volte prorogata: Decreto legge 12 maggio 2006 n. 173 art. 1 quinquies "d*a emanare entro e non oltre il 31 dicembre 2006"*. Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 art. 5: "*Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007".*

151. Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 articolo 15: "*All'articolo 20, comma 4, del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007*". Decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 art. 30: "*All'articolo 20, comma 4, del Decreto legislativo*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

produttori per i prodotti immessi sul mercato, tale sistema non trova implementazione per la necessità di definire preliminarmente un sistema europeo di identificazione dei produttori; in mancanza tutti i R.A.E.E. vengono gestiti con le modalità previste per gli storici[152].

Il 25 Settembre 2007 vengono istituiti con Decreto[153] il Registro A.E.E., il Centro di Coordinamento, il Comitato di indirizzo e il Comitato di Vigilanza e Controllo[154]. L'industria e i produttori di A.E.E. che avevano iniziato a costituirsi in consorzi volontari[155] per evitare di trovarsi impreparati all'entrata in vigore del sistema di raccolta e trattamento dei R.A.E.E.; con la creazione degli organi gestionali del sistema R.A.E.E., hanno potuto iniziare ad operare secondo i dettami del D.Lgs. n. 151/2005.

Dalla costituzione del Centro di Coordinamento all'iscrizione allo stesso dei vari sistemi collettivi, si è provveduto ad attuare gradualmente il Decreto R.A.E.E. predisponendo poi incontri con Anci e i soggetti obbligati dalla normativa.

---

25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008", viene prevista poi una disposizione aggiuntiva all'art. 20 D.Lgs. n. 151/2005 riguardante il finanziamento dei R.A.E.E. professionali nuovi, prescrivendo per gli stessi l'applicazione delle modalità di finanziamento dei R.A.E.E. storici. Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 ha dilazionato l'entrata in vigore del regime del *new waste* fino al 2009. Si è avuto il rinvio di un ulteriore anno con la legge del 26 febbraio 2010, n. 25 che ha convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. Proroga dell'entrata in vigore del sistema di gestione dei R.A.E.E. nuovi sul sito: http://www.voltimum.it/news/7289/cm/proroga-dell-entrata-in-vigore-del-sistema-di-gestione-dei-raee-nuovi.html visitato il 12 aprile 2010.

[152] Sono considerati R.A.E.E. storici i rifiuti derivanti da A.E.E. immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005. Il finanziamento della gestione dei R.A.E.E. storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono all'obbligo di finanziamento istituendo sistemi collettivi di gestione dei R.A.E.E.. Il finanziamento delle operazioni delle operazioni di gestione dei R.A.E.E. professionali originati da A.E.E. immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del sistema è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. Il produttore adempie a tali obblighi individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

[153] Scadenze DM n. 185/2007, art 2 comma 4: accordo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM, riguardante gli standard trasmissioni dati; art. 3 comma 2: iscrizione al Registro A.E.E. entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questo DM; comma 9: dopo 30 giorni dal rilascio del numero di iscrizione il produttore deve indicarlo in tutti i documenti commerciali; art. 7: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DM i sistemi collettivi si iscrivono al Registro A.E.E.; art. 9: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DM i sistemi collettivi istituiscono il Centro di Coordinamento; art. 16: dal 1 settembre 2007, per 120 giorni non prorogabili, le disposizioni del Decreto R.A.E.E. sono attuate secondo un regime transitorio di avvio.

[154] Dopo l'entrata in vigore di tale Decreto, i produttori hanno 30 giorni per consorziarsi in sistemi collettivi, entro 90 giorni istituiscono il Centro di Coordinamento. Il termine per l'iscrizione al Registro A.E.E. è il 18 febbraio 2008.

[155] Primi sistemi collettivi: http://www.consorzioremedia.it/2/remedia/storia.html
http://www.ecodom.it/ecodom/chi_siamo.aspx visitati il 9 aprile 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Con la previsione del regime transitorio di avvio[156] definito attraverso un accordo[157] di programma, si è prorogato l'impegno dei Comuni di farsi carico di tutta la gestione riguardante i R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici, in cambio di un futuro forfetario ristoro dei costi da parte dei sistemi collettivi.

Nel frattempo si è proceduto a valutare gli aspetti operativi per una buona attuazione del sistema[158] predisponendo gli accordi previsti dal DM n. 185/2007.

Con il Decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 art. 30 viene aggiunto il comma 1 bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2005 riguardante l'emanazione di un Decreto concernente specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di raccolta dei R.A.E.E. ritirati[159] dai distributori.

A gennaio 2008[160] il periodo transitorio previsto per la graduale attuazione del Decreto R.A.E.E. viene a concludersi, ma ancora è irrisolta la questione relativa ai centri di raccolta; il D.Lgs. n. 151/2005 prevede che i cittadini e la distribuzione possano conferire presso questi centri i R.A.E.E. di cui vogliono disfarsi, ma molte zone d'Italia ne sono sprovviste.

Con il DM 8 aprile 2008 si cerca di dare una disciplina univoca ai centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato[161].

---

156 DM n. 185/2007 art. 16. Dopo tale periodo, per consentire l'avvio operativo della gestione dei R.A.E.E. viene prevista la stipula di altri accordi di programma in base a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 lett. "a" "b" e "c".

157 Testo dell' Accordo di programma http://www.raecycle.it/_modules/download/download/accordo_di_programma.pdf visitato il 20 aprile 2010. Approfondimento sul sito: http://www.ea.ancitel.it/RAEE_Normativa%20e%20Accordi%20di%20Programma.pdf visitato il 10 aprile 2010.

158 Dagli incontri è emerso che non vi sono informazioni certe circa il numero e la posizione dei punti di raccolta e c'è ancora confusione in relazione alla necessità o meno di autorizzazioni per poter ritirare i rifiuti provenienti da utenze non domestiche. Questi aspetti vengono riportati da Anci attraverso il sito http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10685&IdDett=13596 visitato il 10 maggio 2010.

159 L'obbligo di ritiro viene fatto decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale Decreto.

160 Rapporto di Greenpeace di marzo 2009 intitolato "*Hi Tox un indagine sulla raccolta dei rifiuti elettronici*" sul sito: http://www.greenpeace.org/raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/inchiesta-cdr.pdf visitato il 10 aprile 2010. Rapporto promosso da Fise Asso Ambiente sul censimento degli impianti di trattamento di rifiuti esistenti in Italia all'inizio del 2008 intitolato: "*Gli impianti per il trattamento rifiuti in Italia*"sul sito http://www.reloaderitalia.it/Doc%202009/Rapporto_Assoambiente%202009.pdf visitato il 2 maggio 2010.

161 Scadenze DM 8 aprile 2008, art. 2 comma 6: il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di tale Decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria dei soggetti gestori dei centri di raccolta; comma 7: i centri di raccolta già operanti in base a disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano a tale Decreto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali; comma 8: i centri di raccolta che alla data di entrata in vigore del DM sono autorizzati in base agli artt. 208 o 210 del D.Lgs. n. 152/2006 continuano ad operare sino alla scadenza dell'autorizzazione. L'Anci e i Comuni hanno richiesto la proroga del termine per l'adeguamento dei Centri di raccolta alle disposizioni tecniche del Decreto (scadenza: 2 novembre 2008). Per le vicende relative al DM sui centri di raccolta http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=17973 visitato il 10 maggio 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Altra questione che ha reso il 2008 banco di prova del Decreto R.A.E.E. è stata l'abrogazione della definizione di A.E.E. usate prevista dal D.Lgs. n. 151/2005 art. 3 lett. "c", avvenuta con il Decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 in attuazione degli obblighi comunitari e all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia Europea.

Ciò ha portato a considerare le apparecchiature rese alla distribuzione, non come usato ma come rifiuto, comportando quindi per i locali della distribuzione degli aggravi burocratici[162].

A luglio 2008[163] viene firmato l'accordo tra Anci e Centro di Coordinamento che sancisce il passaggio di competenze sui R.A.E.E. dagli Enti Locali ai Sistemi Collettivi. Ai Comuni resta l'obbligo della raccolta differenziata dei R.A.E.E. nel rispetto dei raggruppamenti e l'approvazione della realizzazione dei centri di raccolta, mentre i sistemi collettivi dei produttori devono assicurare il ritiro, il trasporto e il trattamento dei R.A.E.E..

Ai produttori di A.E.E. il D.Lgs. n. 151/2005 ha imposto l'obbligo di comunicare, con cadenza annuale, la quantità e le categorie di apparecchiature immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate; le modalità con cui espletare tale obbligo dovevano essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto R.A.E.E., con il D.P.C.M. del 2 dicembre 2008, è stato concretizzato tale adempimento approvando il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009[164].

Con il Decreto 13 maggio 2009[165] viene modificato il Decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, per impedire una

---

[162] Si legga di MAGLIA, S. BALOSSI, M. V. "*Il sistema di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici e il ruolo della Grande Distribuzione Organizzata*" in Riv. *Ambiente e Sviluppo* 2008, n. 7 oppure in http://www.lexambiente.com/acrobat/701_703.ps.pdf visitato il 10 aprile 2010.
Posizione di Federdistribuzione nel rapporto di marzo 2009: "*La gestione dei R.A.E.E. presso la distribuzione commerciale*", in http://www.federdistribuzione.it/libro_bianco/Documento_RAEE.pdf visitato il 20 gennaio 2010.

[163] Previsto dal DM n. 185/2007 art. 10 comma 2 lett. "a". Testo dell'accordo http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20080718%20Accordo%20di%20Programma%20ANCI-CdC%20RAEE.pdf visitato il 2 aprile 2010.

[164] Scadenze Decreto 2 dicembre 2008, art. 2: I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, entro il 30 aprile 2009, presentano la comunicazione AEE scheda IMMA EE: apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, sia per l'anno 2008, con riferimento alle A.E.E. immesse sul mercato nell'anno 2007, sia per l'anno 2009, con riferimento alle A.E.E. immesse sul mercato nell' anno 2008, compilando due schede distinte. Si legga a riguardo l'articolo di Maglia, S., Giannini, M. "Il modello di dichiarazione ambientale per il 2009 alla luce del D.P.C.M.2 dicembre 2008" in http://www.lexambiente.org/acrobat/215_219.ps-1.pdf visitato il 10 aprile 2010 e di PIPERE, P., "MUD 2009 Piccoli produttori di rifiuti unici soggetti agevolati" in *il Sole 24 ore* 2009, n. 2.

[165] Scadenze DM 13 maggio 2009, art. 1 comma 4: il comma 7 dell'articolo 2 del DM 8 aprile 2008 è sostituito dal seguente: "*I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente Decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma* 1". Scheda di Lettura del DM proposta da Anci http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/schema%20di%20lettura%20dm%20centri%20di%20raccolta.pdf visitato il 10 aprile 2010. Dal 18 gennaio 2010 i centri di raccolta dovranno essere iscritte all'Albo nazionale

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

paralisi del sistema che si sarebbe verificata se si fosse rispettato il dettato letterale del primo DM[166].

Il Decreto 25 settembre 2009 n. 135 prevedendo misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilisce che entro il 31 dicembre 2009 i produttori di A.E.E. forniscano al Registro A.E.E. i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008 e i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali avvalendosi della trasmissione per via telematica[167].

Ad oggi, come si può capire da questo *excursus*, il sistema R.A.E.E. non si può dire stia funzionando al meglio o a pieno regime.

Certo i principali attori del sistema è da tempo che si stanno adoperando per una buona riuscita della normativa, infatti grazie a loro ammontano a tonnellate[168] i R.A.E.E. raccolti ed avviati al trattamento invece che essere portati in discarica, ma resta la diversità tra le Regioni Italiane nell'attuazione degli obiettivi dati, la mancanza di adeguati centri di raccolta in grado di accogliere i R.A.E.E., c'è ancora poca informazione tra i cittadini che molte volte non capiscono dove portare il vecchio televisore[169], cellulare o frigorifero; mancano ancora quasi tutti i Decreti

---

gestori rifiuti, in base alla delibera Albo 20 luglio 2009, visionabile sul sito: http://www.amiat.it/images/leg_amb/Deliberazione%20Albo%20gestori_20luglio2009.pdf visitato il 10 aprile 2010. Anci ha chiesto un ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento a quanto stabilito dal DM 13 maggio: http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=9457&IdDett=22862 visitato il 10 aprile 2010. Il DL 30 dicembre 2009 n.194 convertito nelle legge 26 febbraio 2010 n.25, posticipa al 30 giugno 2010 il termine ultimo per l'adeguamento dei centri di raccolta, già operanti in base a disposizioni regionali o locali, al DM 8 aprile 2008.

166 Si veda a riguardo: http://news.prendicasa.it/2008/11/03/anci-rifiuti-nuova-disciplina-dei-centri-di-raccolta/ visitato il 10 aprile 2010.

167 Si tratta di un adempimento che rimpiazza, per il solo 2009, la Comunicazione AEE prevista all'interno del MUD. Successivamente il termine per la presentazione delle comunicazioni è stato prorogato al 31 marzo 2010. Per le vicende sul MUD si legga: BASSO, L. "*Mud, lo schema del Dl di proroga*"in http://www.reteambiente.it/news/13381/mud-lo-schema-del-dl-di-proroga/ visitato il 12 maggio 2010. PIEROBON, A. "*Con il Decreto legge del 30 aprile 2010 viene rinviato il MUD al 30 giugno 2010, e non solo*". In http://www.lexambiente.it/rifiuti/179/6254-dottrina.html visitato il 12 maggio 2010. Per tale questione, il Registro A.E.E. ha predisposto un sito: http://www.registroaee.it/News.aspx visitato il 12 maggio 2010.

168 Nel corso del 2008 sono stati raccolti complessivamente 65.713.414 Kg di R.A.E.E., con un beneficio di tipo energetico, avendo avuto un risparmio attestato intorno alle 28.500 tonnellate equivalenti di petrolio cioè quanto l'energia necessaria ai consumi annui delle famiglie di una città di circa 100.000 abitanti. Oltre al vantaggio energetico si è avuto un vantaggio in termini di emissioni di CO_2, ovvero si ha avuto una riduzione di 540.000 tonnellate di anidride carbonica. Sono oltre 192.000 le tonnellate di R.A.E.E. provenienti da uso domestico ritirate presso i Centri di Raccolta italiani nel 2009 dai 15 sistemi collettivi operanti sul territorio nazionale. La raccolta pro-capite media è arrivata a 3,21 kg/abitante. Fonte: Centro di Coordinamento R.A.E.E..

169 Inchiesta di Altro Consumo sul sito: http://www.altroconsumo.it/video-tv/20100301/digitale-che-fare-della-vecchia-televisione-Attach_s267233.pdf visitato il 20 maggio 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

attuativi del D.Lgs. n. 151/2005 tra cui quello importantissimo sul regime del *new waste*[170] che comporta la responsabilità individuale del produttore.

Ci sono le basi perché si possa progredire nella raccolta di tali rifiuti, Anci e Centro di Coordinamento stanno lavorando per la creazione di nuovi centri di raccolta[171], nei primi mesi di questo 2010 è stato emanato il Decreto riguardante modalità semplificate di gestione dei R.A.E.E. che porterà ad aumentare il numero della raccolta di tali rifiuti[172], avvicinandoci ulteriormente ai livelli richiesti all'Unione Europea; in tal senso il 12 dicembre 2010[173] il Governo dovrà recepire la nuova Direttiva sui rifiuti, la Direttiva CE/98/2008, sicuramente anche tale settore sarà interessato da cambiamenti, in attesa di ciò si può solo dire che ad oggi, il risultato più importante raggiunto grazie a questo sistema di gestione sia stato non tanto quello di aver raggiunto o meno gli obiettivi dati dall'Unione Europea quanto quello di aver implementato un sistema teso al recupero dei materiali nell'ottica di una gestione sostenibile delle risorse, evitando rilevanti emissioni in atmosfera e sprechi energetici.

Sara Di Lucia

Pubblicato il 5 dicembre 2010

---

170 Se non vi fossero altre proroghe tale regime entrerebbe in vigore il 31 dicembre 2010. E' determinante per l'attuazione del principio "chi inquina paga" che siano finalmente i produttori ad accollarsi i costi della gestione dei R.A.E.E. e non, come succede ora che sono i cittadini che pagano l' eco contributo.

171 Avviso pubblico di Anci per i centri comunali: http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&idsez=11086&IdDett=18995 visitato il 20 maggio 2010.

172 Anche i distributori e i centri di raccolta si stanno dando da fare per attuare al meglio i dettati del DM n. 65/2010. Bozza del protocollo d'intesa sul sito: http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=91f7a2eb-08f8-4e1c-9d6d-f2e179199beb visitato il 10 maggio 2010.

173 Si legga l'Intervista a FICCO, P. *"Il 2010: un anno di importanti scadenze normative per il sistema R.A.E.E."* in http://www.consorzioremedia.com/en/1/newsletter/remedia-report-febbraio-2010/focus-on/il-2010-un-anno-di-importanti-scadenze-normative-per-il-sistema-raee.html visitato il 20 aprile 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)